GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — LUNEDI 19 SETTEMBRE — NUM. 220

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.

Un numero separato, ma arretrato (come sopra in ROMA, centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. — Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4915** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Crescenzago per la sua separazione dalla sezione elettorale di Precotto e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Crescenzago ha 111 elettori politic

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Crescenzago è separato dalla sezione elettorale di Precotto ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

---

*Il Numero **4922** (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Pincara per la sua separazione dalla sezione elettorale di Fiesso Umbertiano e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Pincara ha oltre 105 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pincara è separato dalla sezione elettorale di Fiesso Umbertiano ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Rovigo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 21 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

---

*Il Numero **4934** (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conceduta al Nostro Governo dall'art. 17 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (serie 3ª), di ridurre a testo unico le leggi relative alla tassa di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti;

Viste le leggi 5 giugno 1869, n. 5111, e 10 luglio 1887, n. 4665 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Sulla fabbricazione delle polveri da sparo sono imposte a favore dello Stato le tasse risultanti dalla tariffa giornaliera seguente:

Per ogni pestello, fino alla capacità massima di 10 litri del rispettivo mortaio	L.	6 50
Per ogni litro o frazione in più.	»	0 65
Per ogni apparecchio a macina fino ad un metro quadrato di superficie del bacino coperto dalle macine nel loro giro	»	42 —
Per ogni decimetro quadrato o frazione in più	»	0 42
Per ogni botte tritatoria fino alla capacità massima di 500 litri.	»	160 —
Per ogni 10 litri o frazione in più	»	3 20

La suddetta tariffa corrisponde all'intero processo di triturazione e di mescolanza delle sostanze di cui si compone la polvere da sparo. Resta quindi proibita ogni preparazione preventiva; e scorso il termine della lavorazione tassata, saranno posti fuori d'esercizio tutti i meccanismi che hanno per iscopo la triturazione e la mescolanza delle tre sostanze.

Articolo 2.

Per gli effetti della tariffa, di cui all'articolo precedente, il periodo di lavorazione continuativa non può essere inferiore a sei giorni.

Per i piccoli polverifici i quali dispongono di un solo apparecchio, di misura non superiore alle minime contemplate nella tariffa, tale periodo potrà essere diminuito fino a tre giorni.

Se, per misura di sicurezza pubblica o per volontà del fabbricante, la lavorazione resti sospesa nella notte, le tasse registrate nella tariffa saranno diminuite di un terzo.

Articolo 3.

Per le fabbriche di composti a base di nitro-glicerina e di prodotti esplodenti di qualsiasi altra sorta, nonchè per quelle che producono la polvere pirica con sistemi o meccanismi diversi da quelli considerati dalla tariffa, la tassa giornaliera dovuta per l'intero opificio sarà ragguagliata alla produzione media che può ottenersi col sistema e con l'orario dichiarato dal fabbricante, e coi mezzi di cui questo dispone, in ragione di lire 0 80 per ogni chilogramma di polvere e di lire 1 20 per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplodente.

Nella dichiarazione del fabbricante saranno enumerati e descritti gli apparecchi dei quali intende servirsi.

Articolo 4.

Gli esercenti delle fabbriche considerate nell'articolo precedente, i quali non accettino di pagare la quota giornaliera di tassa nella misura dall'Amministrazione stabilita, potranno ottenere che la tassa sia riscossa in ragione della produzione effettiva accertata da agenti della finanza, purchè sostengano la metà della spesa a ciò necessaria.

Articolo 5.

Le dette tasse sono esenti dalle sovrimposte provinciali e comunali.

Articolo 6.

Chiunque intenda esercitare un opificio per la fabbricazione della polvere da sparo o di altri prodotti esplodenti, oppure voglia aprirne uno smercio, dovrà farne la dichiarazione al sindaco.

Articolo 7.

Il sindaco, udito l'avviso della Giunta municipale, trasmetterà al prefetto con rapporto motivato la dichiarazione, e ne darà partecipazione all'autorità finanziaria.

Articolo 8.

Il prefetto, sentita la Deputazione provinciale, provvederà sulla domanda a' termini del regolamento di cui all'articolo 24, salvo agli interessati il ricorso in via gerarchica.

Articolo 9.

La licenza per lo smercio delle polveri da sparo o di qualsiasi altro prodotto esplodente è annuale, e soggetta alla tassa di lire 10.

Articolo 10.

La tassa di fabbricazione verrà pagata anticipatamente per tutto il periodo della lavorazione dichiarata.

Ogni dichiarazione non potrà comprendere un periodo eccedente i 30 giorni.

In prova del pagamento sarà rilasciata la relativa bolletta.

Articolo 11.

La bolletta di cui all'articolo precedente, sarà l'unico titolo valevole, insieme con la licenza per legittimare la fabbricazione e l'uso per essa dei meccanismi.

Articolo 12.

L'Amministrazione avrà il diritto di esigere che siano posti e tenuti in condizione di non poter essere adoperati i meccanismi, l'impiego dei quali non sia legittimato dalla bolletta.

La spesa dell'apparecchio per impedire l'uso dei meccanismi sarà a carico dell'esercente.

Articolo 13.

Gli agenti dell'autorità governativa avranno sempre la facoltà di entrare negli opifici contemplati dalla presente legge, e nei locali annessi, per farvi le necessarie verificazioni; potranno pure adire l'autorità giudiziaria per ottenere il permesso di fare, a norma delle leggi, perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione.

Articolo 14.

Sarà applicata una multa di lire 1000:

1° Contro chi avrà aperto od esercitato senza licenza una fabbrica di polvere pirica o di altri prodotti esplodenti;

2° Contro chi avrà, tolti o manomessi gli apparecchi destinati ad impedire il lavoro, e per ogni macchina colta in contravvenzione;

3° Contro chi opponesse un assoluto e formale rifiuto a lasciar entrare nelle fabbriche o locali annessi gli Agenti di cui all'art. 13, o si opponesse all' esercizio delle loro attribuzioni.

Articolo 15.

Per le fabbricazioni non legittimate vi sarà una multa da una a cinque volte l'imposta defraudata, e ciò indipendentemente dal pagamento dell'imposta stessa e dalle pene comminate coll'articolo precedente, nei casi in cui siano applicabili.

Articolo 16.

La fabbricazione di polvere eseguita con preparazione preventiva delle materie sarà assimilata alle fabbricazioni non legittimate e punita a' termini dell'articolo precedente.

Articolo 17.

Qualunque fabbricazione clandestina di polvere pirica o di altri prodotti esplodenti sarà punita con multa di lire 1000, oltre il sequestro della polvere stessa e dei detti prodotti.

Articolo 18.

Il credito dello Stato per la tassa, per le spese giudiziali e per le multe, è privilegiato sui mobili e sui prodotti dell'opificio, secondo il disposto dell'articolo 1958 n. 1 del Codice civile.

Sussidiariamente è privilegiato il credito stesso sullo stabile, limitatamente però alla tassa ed alle spese giudiziali, in ordine all'articolo 1962 del Codice stesso.

Articolo 19.

Gl'impiegati dello Stato ed altri agenti pubblici che si rendessero colpevoli di complicità nella fabbricazione illegittima, saranno puniti come i contravventori, ed inoltre destituiti.

Articolo 20.

Sarà applicabile una multa di lire 500 contro chi venderà polvere pirica od altro prodotto esplodente qualsiasi senza la licenza.

Articolo 21.

Contro i fabbricanti e venditori recidivi in contravvenzione potrà essere pronunciata l'interdizione dall' esercizio per tempo determinato o indeterminato.

Articolo 22.

Le multe portate dagli articoli antecedenti s'intenderanno applicate, salve le altre pene che possano essere comminate dalle leggi penali.

Articolo 23.

I permessi per il trasporto e per il deposito delle polveri e degli altri prodotti esplodenti non saranno rilasciati se non è giustificata la provenienza.

Articolo 24.

Il Governo del Re stabilirà le norme per l'applicazione della presente legge, mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

E segnatamente statuirà sulla distanza tra gli abitati e le fabbriche e magazzini di prodotti esplodenti, nonchè sulle altre cautele necessarie per la pubblica sicurezza rispetto alla fabbricazione, ai depositi, ai trasporti, ed allo smercio dei detti prodotti, stabilendo la relativa multa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 settembre 1887.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **4910** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1882, numero 854 (serie 3ª), che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del Regio esercito;

Vista la legge 15 aprile 1886, numero 3813 (serie 3ª), portante modificazioni a quella precedente;

Vista la legge 3 febbraio 1887, numero 4310 (serie 3ª), che modifica quella sopra citata del 15 aprile 1886;

Vista la legge 23 giugno 1887, numero 4594 (serie 3ª), la quale modifica anch'essa la legge del 5 luglio 1882, dando facoltà al Nostro Governo di riunire e coordinare in un testo unico tutte le leggi prementovate;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito è approvato il seguente testo:

Legge sugli assegni per l'esercito.

Articolo 1.

Gli stipendi e gli altri assegni fissi per gli ufficiali, per gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del Regio esercito, sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge.

Articolo 2.

Gli ufficiali superiori ed inferiori, e gl'impiegati civili aventi uno stipendio non superiore alle lire settemila, hanno diritto, per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado o nella stessa classe, all'aumento del *decimo* dello stipendio, a condizione però che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado o della classe immediatamente superiore.

Nel computo del sessennio di servizio si terrà conto soltanto: per gli ufficiali, del tempo che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, è computabile per l'avanzamento e per l'anzianità di grado; per gl'impiegati, del tempo che, a tenore di legge, è computabile pel conseguimento della pensione.

Articolo 3.

Lo stipendio può essere ridotto ai tre quinti, alla metà, ai due quinti, od essere sospeso.

È ridotto ai tre quinti:

ai tenenti e sottotenenti in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporarie.

È ridotto alla metà:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

b) agli ufficiali generali, superiori e capitani, in disponibilità od in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporarie;

c) ai tenenti e sottotenenti in aspettativa per sospensione dall'impiego;

d) agli ufficiali condannati al confino;

e) agli ufficiali in attesa di giudizio, con diritto però a questi di avere l'altra metà dello stipendio, quando il giudizio non sia susseguito da condanna.

È ridotto ai due quinti:

agli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego, se capitani o di maggior grado.

È sospeso:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;

b) agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia;

c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati alle carceri od alla reclusione militare;

d) agli ufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro posto o se ne assentino.

Articolo 4.

L'indennità d'arma spetta agli ufficiali come compenso degli speciali servizi e dei maggiori oneri, che in talune armi e corpi si richiedono.

L'indennità d'arma è sospesa agli ufficiali che si trovano in una delle posizioni indicate nel precedente articolo 3.

Articolo 5.

Le razioni di foraggio stabilite dalla legge sono solo dovute:

agli ufficiali, in ragione dei cavalli che effettivamente posseggono;

ai corpi, in ragione del numero dei cavalli che effettivamente hanno in consegna.

Articolo 6.

Agli ufficiali pei quali lo stipendio è sospeso, è pure sospeso il diritto alle razioni di foraggio, fatta solo eccezione per gli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati.

Articolo 7.

L'indennità cavalli spetta agli ufficiali cui sono assegnate razioni di foraggio, secondo le norme stabilite nella tabella relativa.

Articolo 8.

L'indennità annua di lire 1000, stabilita dall'art. 7 della legge 25 gennaio 1885 per i tenenti generali in posizione di servizio ausiliario, sarà di lire 4000 per quelli che abbiano, per un tempo non minore di due anni, comandato effettivamente un corpo d'armata o coperto una carica corrispondente.

Saranno stabilite per decreto Reale le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata.

Articolo 9.

Ai tenenti colonnelli, ai quali per decreto Reale viene affidato un impiego che nell'organico spetterebbe ad un colonnello, nei limiti dei quadri di detto grado, sono devoluti lo stipendio, le indennità di carica e d'arma e le razioni di foraggio che spettano a questo grado ed impiego.

Articolo 10.

Gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, e gli ufficiali attualmente effettivi alla milizia mobile, quando siano chiamati in servizio in tempo di pace, hanno diritto alla giornaliera indennità di servizio.

Quando invece siano chiamati sotto le armi in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, hanno diritto allo stipendio ed all'indennità d'arma stabiliti per gli ufficiali di pari grado ed arma dell'esercito permanente.

Articolo 11.

Per gli ufficiali indicati nell'articolo precedente provvisti di pensione vitalizia, dal giorno che comincia il diritto allo stipendio sino a quello che cessa per invio in congedo illimitato, il diritto alla pensione è sospeso, e le ritenute di cui questa pensione fosse gravata per debiti verso lo Stato o per debito d'alimenti saranno continuate sullo stipendio, senza pregiudizio dei diritti che possono competere, a norma di legge, per l'aumento proporzionale della ritenuta.

Al rinvio in congedo illimitato, la pensione primitiva verrà accresciuta, a norma della legge sulle pensioni militari, in ragione degli anni di servizio nuovamente prestati e delle campagne di guerra nuovamente fatte.

Gli ufficiali non provvisti di pensione vitalizia, richiamati in tempo di guerra o per mobilitazione, all'atto del loro invio in congedo, avranno diritto:

Pel primo anno di servizio ad una gratificazione uguale a due mesi di stipendio del loro grado;

Per ogni anno successivo o per ogni campagna, ad una gratificazione uguale ad un mese di stipendio.

Articolo 12.

Nel calcolo degli anni di servizio per la concessione della gratificazione, le frazioni di anno, in tempo di guerra dichiarata, saranno valutate per anni interi, qualunque sia la loro durata.

Quando si tratti di servizio per mobilitazione dell'esercito, le frazioni saranno valutate per un anno intiero, soltanto se abbiano avuto una durata non inferiore ai tre mesi.

Nel periodo dei dodici mesi non potrà tuttavia computarsi più di un anoo di servizio, anche se l'ufficiale sia stato chiamato sotto le armi più d'una volta.

Articolo 13.

Gli stipendi e gli assegni tutti che possano spettare agli ufficiali ed impiegati ed agli uomini di truppa dell'esercito, compresi, per questi ultimi, anche i crediti di massa, non possono cedersi o sequestrarsi, eccettuati i casi di debito verso lo Stato o verso l'Amministrazione militare dipendente dall'esercizio delle loro funzioni, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenuta non potrà eccedere il quinto, e nell'altro il terzo dell'importo degli assegni dovuti.

Articolo 14.

Gli stipendi e gli altri assegni dovuti agli ufficiali ed impiegati ed agli uomini di truppa dell'esercito, compresi, per questi ultimi, anche i crediti di massa, dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva scadenza, sono prescritti.

Quando però la prescrizione corra contro minori non emancipati o contro interdetti, essa non si compie che nel periodo di cinque anni.

Articolo 15.

Le indennità eventuali sono stabilite da disposizioni speciali; quelle fissate pel tempo di pace non potranno però essere modificate che annualmente, su proposta da approvarsi nell'occasione dell'esame dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra.

Disposizioni transitorie.

Articolo 16.

L'assegno giornaliero dovuto ai sottufficiali riassoldati con premio o assoldati anziani, che non hanno optato per l'applicazione della legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sottufficiali, è diminuito di lire 0,30.

Articolo 17.

Ai capitani dei reggimenti di fanteria e delle scuole militari, ed ai tenenti medici addetti ai corpi di truppa, l'indennità cavalli decorre dal 1° gennaio 1887; le razioni di foraggio saranno invece corrisposte a 500 ufficiali a datare dal 1° gennaio 1887, ad altri 500 dal 1° gennaio 1888 ed a tutti indistintamente dal 1° gennaio 1889.

Articolo 18.

La legge 19 marzo 1874, n. 1857, è abrogata, e sono del pari abrogati: gli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 2° comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali; gli articoli 3, 4 e 6 della legge 7 giugno 1875 per modificazioni alle leggi sulle giubilazioni dell'esercito; gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1879 sui crediti di massa; la legge 27 luglio 1879 relativa all'assegno dei capi musica; la legge 22 luglio 1881, n. 328 (serie 3ª), ed ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge.

TABELLA I.

Stipendio ed indennità d'arma annuale per gli ufficiali dell' esercito permanente.

GRADI	Stipendio	Indennità d'arma		Indennità annua personale
		Carabinieri reali	Cavalleria, artiglieria, genio	
Generale d'esercito	15,000	»	»	3,000
Tenente generale	12,000	»	»	»
Maggiore generale	9,000	»	»	»
Colonnello	7,000	2,200	400	»
Tenente colonnello	5,200	2,100	300	»
Maggiore	4,400	1,900	300	»
Capitano	3,200	1,500	300	»
Tenente	2,200	1,100	200	»
Sottotenente	1,800	800	200	»

ANNOTAZIONI.

1. All'indennità d'arma stabilita per gli ufficiali di cavalleria, artiglieria e genio hanno anche diritto gli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), gli ufficiali medici, gli aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi.

2. I colonnelli brigadieri ed i colonnelli medici ispettori hanno lo stipendio dei maggiori generali.

3. Agli ufficiali riformati o rivocati che non contino otto anni di servizio, è accordata una gratificazione uguale ad un trimestre dello stipendio ond'erano provveduti al momento della riforma o della rivocazione.

TABELLA II.

Razioni di foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	Numero delle razioni giornaliere dovute				
	Stato maggiore generale	Arma dei carabinieri reali	Arma di fanteria	Arma di cavalleria	Armi di artiglieria e genio
Generale d'esercito	6	»	»	»	»
Tenente generale	5	»	»	»	»
Maggiore generale	4	»	»	»	»
Colonnello	»	3	2	4	2
Tenente colonnello	»	3	2	3	2
Maggiore	»	3	2	3	2
Capitano	»	2	»	3	1
Tenente	»	2	»	2	»
Sottotenente	»	2	»	2	»

ANNOTAZIONI.

1. Agli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), agli ufficiali del reggimento d'artiglieria a cavallo, agli aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e agli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi spettano le razioni di foraggio dell'arma di cavalleria.

2. Il capo di stato maggiore dell'esercito, i comandanti di corpo d'armata ed il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re hanno diritto a sei razioni di foraggio.

3. I maggiori generali, che siano comandanti di divisione, o comandanti di brigata di cavalleria, od aiutanti di campo generali di Sua Maestà il Re, od aiutanti di campo dei Reali Principi, hanno diritto a cinque razioni di foraggio.

4. I colonnelli brigadieri hanno diritto a cinque razioni di foraggio se comandanti di brigata di cavalleria; a quattro se investiti di altro ufficio o comando I colonnelli medici ispettori hanno diritto a quattro razioni di foraggio.

5. Ai comandanti dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, d'artiglieria da fortezza e del genio spettano tre razioni di foraggio; ai comandanti dei reggimenti d'artiglieria da campagna e da montagna spettano quattro razioni di foraggio.

6. Al tenente colonnello di stato maggiore capo di stato maggiore di un comando di corpo d'armata, ed al tenente colonnello comandante di un reggimento di cavalleria spettano quattro razioni di foraggio.

7. Gli ufficiali superiori dell'arma di fanteria nei distretti e negli stabilimenti militari di pena hanno diritto ad una razione di foraggio.

Agli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, che siano aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali, spettano due razioni di foraggio.

Ai capitani ed agli aiutanti maggiori in 2° dell'arma di fanteria, appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini ed alle scuole militari, spetta una razione di foraggio.

8. Agli ufficiali superiori d'artiglieria da campagna e da montagna, spettano tre razioni di foraggio.

Agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna e da montagna, agli ufficiali inferiori d'artiglieria e del genio addetti come insegnanti alla scuola d'applicazione di dette armi, ed agli ufficiali inferiori delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio spettano due razioni di foraggio.

Agli ufficiali subalterni d'artiglieria e del genio, non contemplati nel precedente alinea (eccettuati gli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio), spetta una razione di foraggio.

9. Agli ufficiali medici spettano le razioni di foraggio delle armi d'artiglieria e del genio. Ai tenenti medici che prestano servizio presso i corpi di truppa spetta una razione di foraggio.

10. Agli ufficiali superiori commissari o veterinari spettano le razioni foraggio dell'arma di fanteria.

11. Agli ufficiali delle fortezze, del corpo invalidi e veterani e del corpo contabile militare non spettano razioni di foraggio.

12. L'ufficiale che cambia posizione rimanendo in effettività di servizio, eccettuato il caso di passaggio a grado superiore, conserva il diritto di percepire per 30 giorni le razioni di foraggio, in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione.

13. Per gli ufficiali che passano in disponibilità od in aspettativa con diritto a stipendio, le razioni di foraggio che loro spettano continuano per 30 giorni, e quindi sono ridotte a due, se ufficiali generali; ed una, se ufficiali superiori od inferiori.

Per gli ufficiali che passano in aspettativa per motivi di famiglia le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni.

TABELLA III.

Indennità cavalli per gli ufficiali dell'esercito permanente.

ARMA	Indennità annua
Ufficiali generali	600
Ufficiali di cavalleria	400
Ufficiali superiori dell'arma di fanteria (meno i distretti e gli stabilimenti militari di pena); ufficiali superiori e capitani delle armi d'artiglieria e genio; ufficiali subalterni d'artiglieria dei reggimenti da campagna, e del reggimento da montagna; ufficiali subalterni del genio delle compagnie pontieri e del treno	340
Ufficiali superiori dei distretti e degli stabilimenti militari di pena; ufficiali inferiori dell'arma di fanteria; ufficiali subalterni d'artiglieria e genio, non contemplati nel precedente capoverso (meno gli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio); ufficiali di altri corpi	280

ANNOTAZIONI.

1. Gli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), quelli dell'arma dei carabinieri reali, quelli del reggimento d'artiglieria a cavallo, gli aiutanti di campo di S. M. il Re e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi hanno l'indennità stabilita per l'arma di cavalleria.

2. I colonnelli brigadieri, i colonnelli medici ispettori, gli ufficiali di fanteria aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali hanno l'indennità di lire 600.

3. Per gli ufficiali provvisti di cavalli, l'indennità è pagata collo stipendio mensile; per quelli però che abbiano debiti per cavalli forniti dallo Stato, è trattenuta fino alla estinzione del debito.

4. Per gli ufficiali sprovvisti di cavalli, l'indennità è trattenuta sino a che, col cumulo delle ritenute, sia costituito un fondo di massa nella somma che sarà determinata nel regolamento per l'esecuzione della legge.

Costituito il fondo, l'indennità cessa.

5. L'ufficiale che cambia posizione rimanendo in effettività di servizio, eccettuato il caso di passaggio a grado superiore, conserva il diritto di percepire per 30 giorni l'indennità cavalli che prima gli spettava.

TABELLA IV.

Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente.

Indicazione delle cariche e degli impieghi	Somma annua assegnata
Indennità di carica.	
a) Capo di stato maggiore dell'esercito e comandante di corpo d'armata	7,200
b) Ispettori generali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio; comandante in 2° del corpo di stato maggiore; comandanti di divisioni; comandante militare dell'isola di Sardegna; comandante generale dell'arma dei carabinieri reali; comandante della scuola di guerra e comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	3,600
c) Comandante dell'accademia militare; comandante della scuola militare; ispettore dei bersaglieri; ispettore degli alpini; ispettori d'artiglieria; ispettori del genio; ufficiali generali a disposizione per ispezioni; ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore; direttore dell'ufficio di revisione delle contabilità militari;	
se tenente generale	3,600
se maggiore generale	1,200
d) Segretario generale o direttore generale al ministero della guerra:	
se tenente generale	3,600
se maggiore generale o colonnello (incaricato)	1,200
e) Presidente del tribunale supremo di guerra e marina	2,400
f) Ispettore capo di sanità militare; ispettori di sanità militare; giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina; comandanti di brigata di fanteria o di cavalleria; comandanti d'artiglieria da campagna; comandanti d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria; comandanti territoriali del genio; direttore dell'istituto geografico militare; ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali; comandanti di presidio nominati con decreto reale; comandanti superiori dei distretti militari; maggiore generale commissario; comandante della scuola dei sottufficiali; comandante della scuola centrale di tiro della fanteria	1,200
g) Comandanti di legione di carabinieri reali; comandanti di reggimento; ispettore dei depositi d'allevamento cavalli; ufficiali superiori reggenti una divisione al ministero della guerra	900
h) Giudici supplenti (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina	800
i) Ufficiali superiori capi di servizio; chimico farmacista ispettore	600
l) Colonnelli addetti ad un ispettorato, ad un comando, ad una direzione, ad un ufficio od a disposizione del ministero	600
Soprassoldi fissi.	
m) Ufficiali superiori reggenti una sezione al ministero della guerra; tenenti colonnelli capi d'ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore; ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali; capi riparto dell'ufficio di revisione delle contabilità militari; tenente colonnello contabile vicedirettore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari; direttori della farmacia centrale	600
n) Professori titolari militari	800
o) Professori aggiunti militari	500
p) Ufficiali delle varie armi della scuola di cavalleria, delle scuole centrali di tiro e dei reparti d'istruzione (esclusi i plotoni); ufficiali medici, contabili e veterinari addetti alla scuola di cavalleria ed alle scuole centrali di tiro, pel tempo che siano incaricati dell'insegnamento di una materia del loro servizio	360
q) Ufficiali dell'arma di fanteria addetti agli stabilimenti militari di pena ed alle compagnie di disciplina	500

r) Ufficiali istruttori dei tribunali militari 600

s) Ufficiali sostituti istruttori dei tribunali militari ed ufficiali sostituti istruttori aggiunti 300

t) Ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni territoriali dell'arma; ufficiali ed impiegati controllori presso i magazzini centrali militari e l'opificio di arredi militari; ufficiali subalterni del corpo contabile militare, rivestiti della carica di direttore dei conti, o di ufficiale di magazzino nei distretti o corpi ove tengono posto di capitano; ufficiali veterinari addetti ai depositi di allevamento cavalli 400

u) Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma. 3,000

Maestro addetto quale vice direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma 1,800

Maestri coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma. 1,200

ANNOTAZIONI.

1. L'ufficiale, che essendo professore titolare in una scuola militare venga incaricato di esercitare contemporaneamente lo stesso ufficio in altra scuola militare, riceve per questo secondo incarico il soprassoldo di lire 500 stabilito pel professore aggiunto.

2. L'ufficiale, che essendo addetto ad una scuola militare per il servizio di governo o di amministrazione venga in pari tempo incaricato di quello di professore titolare od aggiunto, riceve per tale incarico un soprassoldo di lire 500, oltre quello di cui sia già provvisto.

3. Con decreto reale sono determinate le cariche che vengono coperte da ufficiali superiori capi di servizio

Disposizioni transitorie.

All'attuale capo di stato maggiore dell'esercito è conservata la maggiore indennità di carica di lire 8000, che già percepiva come presidente del comitato di stato maggiore generale.

Le maggiori indennità di carica che fossero godute alla data della promulgazione della presente legge saranno conservate dai titolari, finchè i medesimi perdureranno nell'attuale loro ufficio.

TABELLA V.

Assegni per gli ufficiali di complemento, della milizia mobile, della milizia territoriale e della riserva

a) Indennità di prima vestizione.

Sottotenenti di complemento e della milizia territoriale di nuova nomina, provenienti dalla truppa, esclusi i provenienti dai volontari di un anno 200

b) Indennità annua.

Tenenti o sottotenenti di complemento, provenienti dai sottufficiali con otto o più anni di servizio 200

c) Indennità giornaliera di servizio in tempo di pace.

Ufficiali di complemento, della milizia mobile, della milizia territoriale e di riserva, chiamati temporaneamente alle armi per istruzione o per altri eventuali servizi in tempo di pace:

Ufficiali generali	12
Colonnelli	10
Tenenti colonnelli e maggiori	9
Capitani	8
Tenenti / Sottotenenti	5

Maggiori assegni.

d) Razioni foraggio. — Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva, che prestano servizio a cavallo con cavalli propri, hanno diritto alle razioni di foraggio ed all'indennità cavalli, con le norme stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente.

e) Indennità di carica. — Quando le milizie sono riunite sotto le armi, ai comandanti di reggimento, di brigata e di divisione e ai capi servizio spetta pure, durante l'effettivo esercizio del comando, la corrispondente indennità di carica fissata dalla tabella IV per gli stessi comandanti nell'esercito permanente.

f) Indennità di residenza. — Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva, chiamati a prestare servizio sotto le armi in città per le quali è assegnata l'indennità di residenza, e che abbiano la loro residenza in altro comune, avranno anche diritto alla detta indennità secondo le norme e nella misura stabilita per gli ufficiali dell'esercito permanente.

ANNOTAZIONI.

1. L'indennità di prima vestizione è dovuta all'atto della nomina degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della milizia territoriale provenienti dalla truppa.

2. L'indennità annua è dovuta dal 1° luglio dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.

Sull'indennità annua assegnata agli ufficiali di complemento sono annualmente trattenute lire 100, sino a che il cumulo delle ritenute venga a costituire, a favore dell'ufficiale, un permanente fondo di massa di lire 300, per servire al rifornimenti di vestiario nelle eventuali chiamate in servizio.

L'ufficiale di complemento che, senza giustificate cause, non risponde alla chiamata in servizio, perde il diritto al suo fondo di massa.

Disposizione transitoria.

Agli ufficiali attualmente effettivi alla milizia mobile è conservata l'indennità annua di lire 200.

TABELLA VI.

Stipendi assegnati agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra

IMPIEGHI E GRADI	Stipendio annuo
PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MILITARE.	
Avvocato generale militare	12,000
Sostituto avvocato generale militare di 1ª classe	8,000
Id. id. di 2ª classe	7,000
Avvocato fiscale militare di 1ª classe	6,000
Id. id. di 2ª classe	5,000
Id. id. di 3ª classe	4,000
Sostituto avvocato fiscale militare di 1ª classe	3,500
Id. id. di 2ª classe	3,000
Id. id. di 3ª classe	2,500
Segretario principale	4,000
Segretario di 1ª classe	3,500
Id. di 2ª classe	3,000
Sostituto segretario di 1ª classe	2,500
Id. di 2ª classe	2,000
Sostituto segretario aggiunto	1,500
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori	Stip. del grado
INGEGNERI GEOGRAFI E TOPOGRAFI.	
Ingegnere geografo principale di 1ª classe	5,000
Id. id. di 2ª classe	4,500
Id. id. di 3ª classe	4,000
Ingegnere geografo di 1ª classe	3,500
Id. di 2ª classe	3,000
Aiutante ingegnere geografo di 1ª classe	2,500
Id id. di 2ª classe	2,000
Topografo capo di 1ª classe	5,000
Id. di 2ª classe	4,500
Topografo principale di 1ª classe	4,000
Id. di 2ª classe	3,500
Topografo di 1ª classe	3,000
Id. di 2ª classe	2,500

Aiutante topografo di 1ª classe	2,000
Id. di 2ª classe	1,500
Aspirante aiutante topografo	1,200
Professori e maestri civili.	
Professore titolare di lettere e scienze di 1ª classe	4,000
Id. id. di 2ª classe	3,500
Id. id. di 3ª classe	3,000
Professore aggiunto di lettere e scenze di 1ª classe	2,500
Id. id. di 2ª classe	2,000
Professore titolare di disegno o maestro di 1ª classe	3,000
Id. id. di 2ª classe	2,500
Id. id. di 3ª classe	2,000
Professore aggiunto di disegno o maestro di 1ª classe	1,500
aggiunto di 2ª classe	1,000
Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma	5,000
Farmacisti militari.	
Chimico formacista ispettore	5,000
Chimico farmacista direttore	4,500
Farmacisti capi di 1ª classe	4,000
Id. di 2ª classe	3,500
Farmacisti di 1ª classe	3,000
Id. di 2ª classe	2,500
Id. di 3ª classe	2,000
Ragionieri d'artiglieria e genio.	
Ragioniere capo e ragioniere geometra capo di 1ª classe	5,000
Id. id. di 2ª classe	4,500
Ragioniere e ragioniere geometra principale di 1ª classe	4,000
Id. id. di 2ª classe	3,500
Id. id. di 3ª classe	3,000
Ragioniere e ragioniere geometra di 1ª classe	2,500
Id. id. di 2ª classe	2,000
Aiutante ragioniere ed aiutante ragioniere geometra	1,500
Capi tecnici d'artiglieria e genio	
Capo tecnico principale di 1ª classe	4,500
Id. id. di 2ª classe	4,000
Id. id. di 3ª classe	3,500
Capo tecnico di 1ª classe	3,000
Id. di 2ª classe	2,500
Id. di 3ª classe	2,000
Scrivani locali.	
Scrivano locale di 1ª classe	1,400
Id. di 2ª classe	1,200
Id. di 3ª classe	1,000
Assistenti locali del genio militare.	
Assistente di 1ª classe	2,000
Id. di 2ª classe	1,600
Id. di 3ª classe	1,200
Inservienti.	
Inservienti fissi	1,000

Tabella VII.

Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

GRADI	Fanteria, compagnie di sanità e di sussistenza	Granatieri, bersaglieri, genio artiglieria da fortezza	Alpini, artiglieria da montagna	Pontieri	Cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, treno, operai e veterani d'artiglieria e genio	Corpo invalidi e veterani
Capo musica di 1ª classe	3,35	3,35	»	»	»	»
Capo musica di 2ª classe	2,75	2,75	»	»	»	»
Furiere maggiore	2,86	2,88	2,91	3,06	2,96	2,56
Furiere	2,31	2,33	2,36	2,51	2,41	2,01
Sergente trombettiere	2,21	2,23	2,26	2,41	2,31	»
Sergente	2,01	2,03	2,06	2,21	2,11	1,71
Caporale maggiore	1,33	1,35	1,38	1,53	1,43	»
Caporale trombettiere	1,23	1,25	1,28	1,43	1,33	»
Caporale maniscalco	»	»	1,15	»	1,20	»
Caporale	1,13	1,15	1,18	1,33	1,23	1,13
Musicante	1,18	1,20	»	»	»	»
Trombettiere	1,08	1,10	1,13	1,28	1,18	»
Appuntato	1,03	1,05	1,08	1,23	1,13	»
Zappatore di fanteria e cavalleria	1,03	1,05	1,08	»	1,03	»
Soldato	0,98	1,00	1,03	1,18	1,03	0,98

CARABINIERI REALI	
Carabinieri a piedi.	
Maresciallo d'alloggio maggiore	3,35
Maresciallo d'alloggio capo	3,35
Maresciallo d'alloggio ordinario	2,75
Brigadiere	2,30
Vice-brigadiere	1,95
Carabiniere	1,90
Allievo	1,18
Carabinieri a cavallo.	
Maresciallo d'allog. capo	4,01
Maresciallo d'alloggio	3,41
Brigadiere	2,96
Vice-brigadiere	2,56
Carabiniere	2,51
Allievo	1,73

DETENUTI IN LUOGO DI PUNIZIONE	
Alle compagnie di disciplina speciali	0,98
Alle compagnie di disciplina di punizione	0,93
Alla reclusione ed al carcere militare	0,75
UOMINI PRESI A SUSSISTENZA	
Uomini fuori forza:	
presso i corpi	0,80
ricoverati in ospedali	1,00
Uomini richiamati dal congedo: presso i distretti e corpi per ricevere l'istruzione.	Assegno del grado e dell'arma.

Annotazioni. — I sottoufficiali musicanti ed i capi armaiuoli hanno l'assegno giornaliero del grado e dell'arma cui appartengono, diminuito di centesimi 30.

Tabella VIII

Assegno di primo corredo.

	Truppa a piedi: fanteria, artiglieria da fortezza e da montagna, operai d'artiglieria, genio, pontieri, compagnie di sanità e di sussistenza	Truppa a cavallo: cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, treno
	Lire	Lire
Esercito permanente e milizia mobile.		
a) Per ogni individuo incorporato nell'esercito permanente, esclusi i carabinieri:		
Per assegno di primo corredo, cioè per la prima vestizione degli individui	90	135
Per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi e distretti	10	10
b) Per ogni individuo ascritto all'arma dei carabinieri	190	440
c) Per ogni individuo di 1ª o di 2ª categoria chiamato sotto le armi:		
Per mobilitazione	45	45
Per l'istruzione	10	10

Milizia territoriale.	
d) Per ogni individuo chiamato sotto le armi in tempo di guerra	30
e) Per ogni individuo chiamato per l'istruzione	5

Annotazioni.

1. Gli uomini dell'esercito permanente che passano da una ad altra arma, nella quale l'assegno di primo corredo è maggiore, hanno diritto alla differenza.

2. Gli allievi carabinieri ricevono soltanto l'assegno di lire 90; la differenza è loro dovuta quando passano carabinieri effettivi.

3. Gli inscritti di 2ª categoria, chiamati alle armi per l'istruzione eguale a quella degli uomini di 3ª categoria, hanno diritto a lire 5 di assegno di primo corredo.

TABELLA IX.

Soprassolai fissi per gli uomini di truppa.

GRADI ED IMPIEGHI		Soprassoldi giornalieri
a) Uomini di truppa del personale di governo o permanente delle scuole militari, meno i plotoni d'istruzione.	sottufficiali	0,20
	caporali, trombettieri e zappatori	0,10
b) Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità, e caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità nei reggimenti		0,20
c) Uomini di truppa delle compagnie di sussistenza . . .		0,20
d) Sottufficiali, caporali e appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina		0,85
e) Sottufficiali istruttori di scherma coadiutori presso la scuola magistrale di scherma.		1,65

TABELLA X.

Assegni giornalieri pei cavalli di truppa dell'esercito.

ARMI	Assegno
a) Legioni carabinieri reali	1,400
b) Fanteria e distretti	1,331
c) Cavalleria e scuole militari	1,261
d) Artiglieria e genio	1,266

ANNOTAZIONI.

1. Con questo assegno i corpi provvedono ai foraggi, alla bardatura e a quanto può occorrere pei cavalli, ed i corpi di fanteria anche alla manutenzione del carreggio.

2. Le razioni foraggio, prelevate dai magazzini dello Stato o per essi dagli appaltatori dell'amministrazione militare, sono calcolate in ragione di lire 1 ogni razione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 agosto 1887.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 2 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto 13 maggio 1883, n. 1344 (Serie 3ª);

Visto il decreto Ministeriale in data 26 maggio 1887, col quale sono regolati i divieti di esportazione dai comuni infetti o sospetti di materie ritenute pericolose per la diffusione della fillossera;

Ritenuto che è stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Spadafora S. Martino e Bauso;

Udito il parere del Comitato per la fillossera,

Dispone:

Articolo unico. Le disposizioni contemplate nel decreto 26 maggio 1887 circa l'esportazione di talune delle materie indicate nei paragrafi *a, b* e *c* del testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con R. decreto 13 maggio 1883, n. 1344 (Serie 3ª), sono estese ai comuni di Spadafora S Martino e Bauso, in provincia di Messina.

Il prefetto della provincia di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli Atti ufficiali della Prefettura di Messina ed in quello di Notizie agrarie, e comunicato ai delegati fillosserici di quella provincia perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 17 settembre 1887.

Per il Ministro: RACIOPPI.

Avviso

Con ordinanza del 23 agosto 1887 il Governo inglese ha stabilito che dalla data anzidetta fino al 31 dicembre 1887 non possano essere importati gli stracci dall'Italia, nè possano essere sbarcati in nessun porto o località dell'Inghilterra o del paese di Galles eccetto che per scopo di esportazione.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che nel giorno di sabato 1° ottobre p. v., alle ore 9 antimeridiane, in una sala di questa Direzione Generale, nel palazzo del Ministero delle Finanze, via Goito in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla tredicesima annuale estrazione a sorte delle Obbligazioni al portatore della Ferrovia Torino-Savona-Acqui, del capitale nominale di lire 500 al 3 0|0, passate a carico dello Stato per effetto delle Convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870 stipulate fra il Governo e la Ditta I. Guastalla e Comp. di Modena, ed approvate colla legge del 28 agosto 1870, n. 5858.

Le Obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella d'ammortamento pubblicata con avviso del 15 settembre 1875, inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 18 successivo, n. 218, sono in numero di 75 sul totale delle 22661 vigenti.

Con successiva notificazione si pubblicherà l'elenco delle Obbligazioni estratte e quelle delle Obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora presentate al rimborso.

Roma, 16 settembre 1887.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
DARDANO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n 752137 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 30, al nome di Bettasso Domenico, Michelina, *Giovanni* e *Vincenzo* fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà di Marengo Vittoria fu Battista, vedova Bettasso loro madre, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bettasso Domenico, Michelina, *Giovanni Battista* e *Bartolomeo-Vincenzo* fu Giuseppe, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 14 settembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del regolamento approvato con Real decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Si notifica che a termini dell'articolo 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0	566634	Chiesa Arcipretale in Bomarzo (Roma). . . . . *Lire*	15 »	Firenze
»	89229	Fabbriceria parrocchiale di S. Martino ed annesse anime purganti in S. Olcese (Genova) . . . . »	585 »	»
»	545185	Detta (Con avvertenza) . . . . »	»	»
»	57400 / 457400	Chiesa parrocchiale di S. Martino di Manesseno, diocesi di Genova, e per essa il rettore *pro tempore* dal quale è amministrata »	35 »	Torino
»	93092 / 488392	Detta, amministrata come la precedente . . . . »	5 »	»
»	93093 / 488393	Fondazione di Poggio Battista fu Domenico, in Genova, per manutenzione dell'altare di S. Sebastiano della chiesa parrocchiale di S. Martino di Manesseno, diocesi di Genova, amministrata dai Massari *pro tempore* della stessa Chiesa. . . . . »	5 »	»
»	669468	Perrin Cesarina fu Giacinta, nubile, domiciliata in Torino. . . »	150 »	Firenze
Consolidato Romano 5 per 0[0	12200	Chiesa di S. Nicola di Genazzano (Vincolata scudi 2 50 1[2, pari a. . . . . »	13 46	Roma
Consolidato 5 per 0[0	757218 Solo certificato di proprietà	Cocorullo Luigi di Giuseppe, domiciliato in Palermo. (Annotata d'usufrutto a favore di Cocorullo Giuseppe fu Mariano sua vita naturale durante). . . . . »	100 »	»
»	227 / 346737	Fidecommissaria dell'eredità del fu Chierico Giuseppe Catanuto, rappresentata dal fidecommissario *pro tempore* in Catania . »	95 »	Palermo
»	66108 / 182708	Aventi diritto alla dote del Beneficio Terzilana detto di S. Tommaso nella Prepositurale di Lovere, provincia di Sondrio. (Con avvertenza) . . . . »	15 »	Milano
»	816619 Solo certificato di usufrutto	Dufour Marianna fu Giovanni, moglie di Tedeschi Luigi, domiciliati in Torino. (Annotata d'usufrutto a favore di Checchio Anna fu Sebastiano, vedova di Ghibaldi Giovanni Battista, sua vita naturale durante). . . . . »	60 »	Roma
»	816620 Solo certificato di usufrutto	Dufour Giuseppina fu Giovanni, vedova di Rossi Luigi, domiciliata in Torino (Annotata d'usufrutto come la precedente) . .	55 »	»
»	816621 Solo certificato di usufrutto	Dufour Lorenzo fu Lorenzo, domiciliato in Genova (Annotata d'usufrutto come la precedente) . . . . »	25 »	»
»	816622 Solo certificato di usufrutto	Dufour Luigi fu Lorenzo, domiciliato in Genova (Annotata d'usufrutto come la precedente) . . . . »	20 »	»
»	816623 Solo certificato di usufrutto	Dufour Carlo fu Lorenzo, domiciliato in Genova (Annotata d'usufrutto come la precedente) . . . . »	20 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0|0	816624 Solo certificato di usufrutto	Dufour Maurizio fu Lorenzo, domiciliato in Genova (Annotata d'usufrutto come la precedente) . . . . *Lire*	25 »	Roma
»	816625 Solo certificato di usufrutto	Dufour Amalia fu Lorenzo, moglie di Bruzzo Giovanni Battista, domiciliati in Genova (Annotata d'usufrutto come la precedente) »	25 »	»
»	638635	Delprino Giovanni di Giusto, domiciliato in Genova (Annotata d'ipoteca) . . . . »	10 »	Firenze
»	598614	Soria Giuseppe fu Leonardo, domiciliato in Conversano (Bari) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	25 »	»
»	625547	Detto, domiciliato in Bari (Annotata d'ipoteca). . . . . . . »	25 »	»
»	555780	Beneficio di Messe, istituito dal sacerdote Falcone Giuseppe in Regalbuto (Catania) rappresentato da quella Chiesa Madre, amministrata dal procuratore *pro tempore*. . . . . »	55 »	»
»	817389	Mensa Vescovile di Valva in Petina (Salerno) . . . . »	5 »	Roma
»	17544 Solo certificato di proprietà	Eredità indivisa di Gaspare Lo Monaco, amministrata da Serafino Lo Monaco, domiciliato in Palermo (Annotata d'usufrutto a favore di Ciaccio Vittoria fu Giuseppe, vedova di Gaspare Lo Monaco, sua vita durante). . . . . »	5 »	Firenze
»	46351/392861 Solo certificato di proprietà	Detta, rappresentata dall'amministratore Serafino Lo Monaco, in Palermo (Annotata d'usufrutto come la precedente). . . . »	70 »	Palermo
»	642962 Solo certificato di usufrutto	Sabetti Eleonora di Giuseppe, moglie di Elpidio Stellato, domiciliati in Caserta (Annotata d'usufrutto a favore e congiuntamente di Giuseppe Sabetti fu Stefano e della sua moglie Ifisia Manetti fu Giovanni, vita loro durante, e con altra annotazione per vincolo dotale). . . . . »	1,165 »	Firenze
»	747464	Leone Federico fu Nicola, domiciliato in Catanzaro (Annotata d'ipoteca e con altra annotazione addizionale). . . . . . . »	450 »	Roma
»	747465	Detto (Annotata come la precedente) . . . . »	225 »	»
»	95288/278228	Clero della Chiesa di Milazzo in Sicilia, rappresentato dal procutore *pro tempore*. . . . . »	5 »	Napoli
»	49647/232587	Jannuzzelli Giulia fu Teodoro, domiciliata in Napoli . . . . . »	25 »	»
»	552936	Ferrari Nicolò di Pietro, domiciliato in Colle Sannita (Benevento) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	125 »	Firenze
»	142091/325031	Chiesa di Santa Caterina di Gaeta, rappresentata dall'amministratore *pro tempore*, per affranco di tre annui canoni in natura ed uno in contanti, con ogni possibile diritto di laudemio, ammontanti in uno a lire 25 dovutele dal signor Angelo D'Elia fu Nicola . »	25 »	Napoli
»	1295 Rendita mista	Costa Giuseppina fu Felice, nubile, domiciliata in Torino . . . »	100 »	Roma
»	591123	Desciora Antonietta fu Marco Antonio, moglie di Bonora Paolo fu Emanuele, domiciliata in Finalborgo (Genova) (Con annotazione). . . . . »	105 »	Firenze
»	11881/358391	Eredità di Paolo Benivegna, aggregata alla Compagnia del Rosario in Monte S. Giuliano, rappresentata dagli amministratori del tempo. . . . . »	750 »	Palermo
»	17112/363622	Eredità di Giovan Battista Benivegna, aggregata alla Compagnia del Rosario in Monte S. Giuliano, rappresentata dai Superiori del tempo. . . . . »	5 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	20984 / 367494	Eredità di Paolo Benivegna, aggregata alla Compagnia del Rosario in Monte S. Giuliano, rappresentata dagli amministratori del tempo . . . . Lire	5 »	Palermo
»	39837 / 386347	Compagnia del SS. Rosario di Monte S. Giuliano, rappresentata dagli amministratori del tempo (Con avvertenza) . . . . »	70 »	»
»	541923	Compagnia del SS. Rosario in Monte S. Giuliano (Trapani) . . »	15 »	Firenze
»	40380	Zo Francesca fu Stefano, minore, sotto l'amministrazione di Nicola Giovanna di lei madre, domiciliata in Carignano (Torino). . »	435 »	»
»	40681	Zo Rosa fu Stefano, minore ec., il resto come sopra . . . . »	435 »	»
»	757369	Zo Francesca fu Stefano, minore sotto la patria potestà, domiciliata in Carignano (Torino) . . . . »	155 »	Roma
»	757370	Zo Rosa fu Stefano, minore ec., il resto come la precedente. . »	155 »	»
»	712481 Solo certificato di usufrutto	Zo Adelaide fu Stefano, nubile, minorenne, sotto la patria potestà di Giovanna Nicola, sua madre, domiciliata in Torino (Annotata d'usufrutto a favore della predetta Nicola Giovanna fu Giacomo, vedova Zo, durante il suo stato vedovile) . . . . »	135 »	»
»	712482 Solo certificato di usufrutto	Zo Catterina fu Stefano, nubile ec., il resto come la prededente e parimenti annotata d'usufrutto . . . . »	135 »	»
»	712483 Solo certificato di usufrutto	Zo Francesca fu Stefano, nubile, ec., il resto come la precedente e parimenti annotata d'usufrutto . . . . »	135 »	»
»	712484 Solo certificato di usufrutto	Zo Rosa fu Stefano, nubile ec., il resto come la precedente e parimenti annotata d'usufrutto . . . . »	135 »	»
»	76639	Legato pio ordinato da Catarina Petrucci nella Chiesa Parrocchiale di S. Vincenzo in Tivoli (Roma) (Con annotazione). . . . »	40 »	Firenze
»	569177	Detto (Con annotazione) . . . . »	5 »	»
»	573524	Sagrestia della Chiesa di S. Maria in Sermoneta (Roma) . . . »	180 »	»
»	712550	Fissore Carlo Alberto del vivente Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre (Con avvertenza) . . . . »	120 »	Roma
»	25572 / 372082	Gueli Raimondo fu Filippo, domiciliato in Grotte (Vincolata). . »	250 »	Palermo
»	40143 / 386653	Detto (Libera) . . . . »	35 »	»
Consolidato 3 per 0/0	4929	Oratorio di S. Lucia a Montauto. . . . . »	60 »	Firenze
»	2486 Assegno provv.	Detto . . . . »	0 50	»
Consolidato 5 per 0/0	807725	Chiesa filiale di S. Martino e Valentino di Zompitta, frazione di Reana del Roiale (Udine) . . . . »	5 »	Roma
»	76720 / 472220	Minolis Domenico fu Francesco, domiciliato a Conversano (Bari) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	15 »	Torino
»	94431 / 489731	Detto (Annotata d'ipoteca). . . . . »	5 »	»
»	122751 / 305691	Miccolis Domenico fu Francesco, domiciliato in Conversano (Annotata d'ipoteca) . . . . » *NB.* Si è dichiarato che delle due prime delle citate iscrizioni ne fu chiesta erroneamente l'intestazione a favore di Minolis	75 »	Napoli

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO della ISCRIZIONE	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
		Domenico fu Francesco, e così della terza intestata a Miccolis Domenico fu Francesco, mentrechè dovevano essere intestate a favore di Miccolis Domenico fu Francesco Paolo.		
		A termini e per gli effetti dell'art. 72 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso il tempo di cui nel citato articolo, qualora non intervengano opposizioni, i nuovi titoli da emettersi in sostituzione a quelli denunciati smarriti, saranno emessi a favore di Miccolis Domenico fu Francesco Paolo.		
Consolidato 5 per 0|0	33611 / 380121	Ciancimino Rosario fu Antonino, domiciliato in Palermo (Vincolata) . . . *Lire*	5 »	Palermo
»	34334 / 380844	Migliore Giuseppe di Giovanni, domiciliato in Belmonte (Vincolata) . . . »	5 »	»
»	19375 / 365885	Elia Rasà Antonino fu Gioacchino, domiciliato in Catania. (Vincolata a favore della Tesoreria Generale per titoli perduti . . »	80 »	»
»	114670 / 297610	Sacro Seminario di Guglionesi (Molise) rappresentato dal sindaco amministratore *pro tempore* (Con annotazione) . . . . . »	5 »	Napoli
»	816520	Mazza Enrico, Alberto e Salvatore fu Salvatore, minori, sotto la tutela di Giuseppe Mazza, domiciliati in Napoli (Con avvertenza) »	265 »	Roma
»	804112	Lanzetta Maria fu Luigi, nubile, interdetta, sotto l'amministrazione provvisoria di Bertrand Vincenzo, domiciliato in Napoli . . »	30 »	»
»	594414	de Mauro Eduardo di Ferdinando, domiciliato in Napoli . . . »	150 »	Firenze
»	640086	Detto . . . »	310 »	»
»	657382	Detto . . . »	50 »	»
»	694888	Detto . . . »	50 »	Roma
»	714766	Detto . . . »	100 »	»
»	728582	Detto . . . »	80 »	»
»	775585	Detto . . . »	25 »	»
»	133343 / 316283	Spasiano Francesca di Federico, nubile, domiciliata in Napoli (Vincolata). . . . »	250 »	Napoli
»	150581 / 343521 Solo certificato di usufrutto	Ciummino Michelangelo di Giuseppe, domiciliato in Napoli (Annotata d'usufrutto e come patrimonio sacro a favore di Stanislao Buccino, vita sua durante) . . . »	215 »	»
»	36663 / 219603 Solo certificato di proprietà	Verrengia La Torre Antonio fu Pietro, domiciliato in Napoli (Annotata d'usufrutto a favore di Mangiacomo Gioacchino di Antonio, sua vita durante). . . . »	20 »	»
»	100589 / 495889	Fissore Giuseppe del vivente Ginvanni, domiciliato in Torino (Con annotazione) . . . »	330 »	Torino
»	690589	Piccioni Bachisio di Pietro, domiciliato in San Vito (Cagliari) (Annotata d'ipoteca) . . . »	60 »	Roma
»	691248	Detto (Annotata d'ipoteca). . . . »	30 »	»
»	776161 Certificato di proprietà e di usufrutto	Miola Michele di Luigi Nicola, domiciliato in Napoli (Annotata d'usufrutto a favore di Miola Luigi Nicola fu Angelo, sua vita natrale durante) . . . »	10 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	776160 Certificato di proprietà e di usufrutto	Miola Camillo di Luigi Nicola, domiciliato in Napoli (Annotata d'usufrutto come sopra) . . . . *Lire*	10 »	Roma
»	784249	Miola Camillo di Luigi Nicola, domiciliato in Napoli. . . . . »	95 »	»
»	3501	Tantardini Gustavo di Filippo, portalettere postale a Firenze (Annotata d'ipoteca) . . . . »	10 »	Firenze
»	671094	Tantardini Gustavo fu Filippo, domiciliato in Firenze (Annotata d'ipoteca. . . . . »	10 »	»
»	144483 / 327423	Celeste Raffaele fu Filippo, domiciliato in Cropolati (Calabria Citra) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	40 »	Napoli
»	27108 / 70528 Assegno provv.	Celeste Raffaele fu Filippo, domiciliato in Cropolati (Calabria Citra) (Annotata di ipoteca) . . . . »	2 50	»
»	107181 / 290071	Caruso Antonio fu Lorenzo, domiciliato in Napoli . . . . . » *NB.* — Si è dichiarato che la rendita soprascritta è stata erroneamente intestata a favore di Caruso Antonio fu Lorenzo, mentrechè doveva intestarsi a favore di Carusi Antonio fu Lorenzo, vero ed unico proprietario della rendita stessa. A termini e per gli effetti dell'art. 72 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse, che non intervenendo opposizioni entro il termine prefisso dall'articolo stesso, si procederà all'emissione di un nuovo certificato a favore di Carusi Antonio fu Lorenzo.	55 »	»
»	81124	Frassetti Maria Raffaela fu Pietro, domiciliata in Fagnano, minore, sotto la legittima amministrazione di sua madre Federica Pisciotti . . . . »	5 »	Firenze
»	62749 Solo certificato di proprietà	Dodici Schizzi Cesi Falchino di Cesare, domiciliato in Parma (Annotata d'usufrutto a favore di Piacentini D. Luigi di Francesco, domiciliato in Modena, sua vita naturale durante e con avvertenza) . . . . »	125 »	»
»	13370 / 39270 Assegno provv.	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Berzarone, provincia di Como, pei legati Rezzonico e Gorini-Conconi, il primo per la celebrazione di Messe festive, e l'altro per la celebrazione di tante Messe feriali) . . . . »	1 54	Milano
»	712487	Zo Francesca fu Stefano, nubile minorenne, sotto la patria potestà di Giovanna Nicola sua madre, domiciliata in Torino . . . »	65 »	Roma
»	712488	Zo Rosa fu Stefano, nubile, minorenne, ec., tutto come la precedente . . . . »	65 »	»
»	86825 / 482125	Comune di S. Nicola di Crissa (Monteleone). . . . . »	450 »	Torino
»	72269 / 255209	Beneficio di R° Patronato sotto il titolo del SS° Crocifisso e SS. Apostoli Pietro e Paolo, Diocesi di Teramo, e per esso all'Amministrazione Diocesana di Teramo . . . . »	20 »	Napoli
»	787244	Montoro Giuseppe fu Cosmo, domiciliato in Napoli . . . . . »	10 »	Roma
»	8167 / 87577 Assegno provv.	Aventi diritto alla dote del Beneficio di San Martino Battibue in Lomello a termini degli articoli 4, 21 e 22 della legge 29 maggio 1885. . . . . »	4 40	Torino
»	607499	Falco Geronima fu Agostino, moglie di Noceti Carlo, domiciliata in Alassio (Genova) (Vincolata) . . . . »	20 »	Firenze
»	2196 / 72966 Assegno provv.	Amministrazione del Legato istituito dal fu D. Giuseppe Caravella in Piraino, rappresentata dall'amministratore del tempo (Inalienabile) . . . . »	2 »	Palermo

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0|0	693143	Sotgiu Serafino fu Francesco Vincenzo, domiciliato in Ozieri (Sassari (Annotata d'ipoteca) . . . . *Lire*	40 »	Roma
»	96604 / 279544	Petti Rosa fu Francesco, sotto l'amministrazione di Luigi Gragnaniello suo marito, domiciliati in Napoli (Con annotazione) . »	210 »	Napoli
Consolidato 3 per 0|0	33434	Mansioneria della Cappellania istituita da Lucia Turco nell'Oratorio della Beata Vergine e S Giuseppe di Thiene (Vicenza) rappresentata dalla Fabbriceria di detto luogo (Vicenza) . . . . »	3 »	Roma
Consolidato 5 per 0|0	658508	Viola Caterina fu Nicolò, nubile, domiciliata in Pietra Ligure (Genova (Con annotazione) . . . . »	1,100 »	Firenze
»	14709 / 40309 Assegno provv.	Comune di Botticino - Mattina, Prova di Brescia . . . . . . »	2 77	Milano
»	83541 Solo certificato di proprietà	Capitolo di Sa Maria di Frosinone (Roma) (Con annotazione e vincolata d'usufrutto a favore di G. B. Tagnani di Frosinone, e dopo di lui ai successori che di ragione sino alla estinzione della terza generazione inclusivamente . . . . »	30 »	Firenze
»	20370 Assegno provv.	Detto (Ugualmente annotato e vincolato d'usufrutto . . . . . »	1 56	»

Roma, 4 luglio 1887.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Pel Direttore Capo della 1ª Divisione
Segretario della Direzione Generale
GHIRONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DISTINTA *delle n. 278 Obbligazioni e delle n. 30 frazioni di Obbligazioni del Debito ex-Pontificio 11 aprile 1866 (Prestito Blount) acquistate per l'ammortamento dell'annata in corso dalla Società Generale per favorire lo sviluppo del commercio e dell'industria in Francia, residente in Parigi, i di cui numeri vengono resi di pubblica ragione.*

N. 188 Obbligazioni del capitale nominale di L. 500 caduna col godimento dal 1° ottobre 1886.

542 889 2181 2182 2360 10244
10245 14449 15401 15402 15462 15463
15494 16298 16374 17962 19298 19409
22293 22296 31267 34680 34681 34682
34683 34684 34685 34686 34687 34688
34879 34880 37416 38613 40248 40249
42113 44998 46319 46592 50778 54059
55133 56331 56332 56333 56334 56335
56336 56337 56338 56339 56340 56341
56342 56343 56344 56345 56346 56347
56348 56349 56350 56938 58594 58595
58596 59927 60750 60752 61121 62057
62064 62065 62066 63809 63810 63811
63812 63813 63814 63815 63816 63817
63818 63819 63820 63821 63822 63823
63824 63825 63826 63827 63828 65475
65476 73101 73723 73724 73725 73726
73727 75987 77472 77583 77584 77585
77647 77648 82991 82992 84714 84715
84716 85992 85993 85994 85995 85996
85997 85998 86640 87681 87682 89407
91578 91579 91580 91581 91582 91583
91584 95534 95537 95538 95539 95540
98695 98696 98697 98698 98699 98700
98701 98702 98703 98704 98705 98706
98707 98708 98709 98710 98711 98712
98713 98714 98715 98716 98717 98718
98719 98720 101876 104239 110450 110518
110519 110520 110521 110522 110523 110524
110525 110530 110531 110532 110533 110534
110535 110536 110537 110538 110539 110540
110541 112795.

N. 90 Obbligazioni del capitale nominale di L. 500 caduna col godimento dal 1° aprile 1887.

137 138 140 142 143 844
5504 7641 7644 8605 10002 10299
11522 14563 15211 15477 15478 15500
19660 23331 24469 24470 25665 25666
26196 26201 33794 34997 34998 35623
42311 42312 42581 45605 45606 45607
45608 45924 48719 48720 48721 53761

53763	53765	53766	55094	55095	55096
55876	58322	62586	64341	64342	64344
68944	68945	69126	69760	77066	77067
77068	77092	77610	77611	77612	78822
78823	85335	85336	85337	87274	87275
87276	93692	93745	93746	99822	99823
101148	101469	108044	110942	110943	110944
110945	116152	116614	116616	116617	116618

N. 26 frazioni di Obbligazioni del capitale nominale di L. 125 caduna col godimento dal 1° ottobre 1886.

A 94472	A 94473	A 96402	A 97072	A 97073	A 97074
A 97077	A 97078	A 97079	A 97088	A 97089	A 97090
A 97322	A 97323	A 97707	B 96473	B 96474	B 96507
B 97934	D 96263	D 96264	D 97538	D 97539	D 97540
D 97541	D 97542.				

N. 4 frazioni di Obbligazioni del capitale nominale di L. 125 caduna col godimento dal 1° aprile 1887.

96381	A 97766	B 96843	B 96844.

Roma, addì 7 settembre 1887.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Pel Direttore capo della 3ª Direzione
DARDANO.

Visto per l'ufficio di riscontro della Corte dei Conti.
E. CATTANEO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Temps* parlando del manifesto del conte di Parigi giudica che esso lascierà il paese ed i repubblicani tranquilli, mentre invece produrrà molta emozione ed un grave imbarazzo alla destra.

« O il manifesto non significa nulla, dice il *Temps*, oppure, come si espresse benissimo il signor de Cassagnac, esso significa la conversione del rappresentante della monarchia tradizionale alla dottrina cesarea dell'impero.

« Il conte di Parigi oblia e sdegna la eredità del conte di Chambord per appropriarsi quelle dei Napoleonidi.

« Ciò sarà potuto sembrare abile a dei dottori per i quali tutta la politica si riassume nell'arte delle combinazioni sapienti; ma ciò non è glorioso, nè fiero da parte di un pretendente, il quale affetta di parlare alla Francia a nome dei primi Capeti.

« Nè il manifesto fa getto soltanto della monarchia di diritto divino e degli eterni principii. Esso fa getto anche della monarchia propriamente orleanista, della monarchia parlamentare. Nel medesimo tempo che pone per base della nuova monarchia un plebiscito, esso le da per costituzione la costituzione del 1852. Si parla di suffragio universale come ne parlavano i proclami imperiali e lo si mantiene prendendo tutte le precauzioni proprie ad ingannarlo o a renderlo impotente. Si va fino al punto di togliere alla Camera dei deputati il diritto di votare annualmente il bilancio. Si sopprime la responsabilità ministeriale, o la si rende illusoria, ciò che fa lo stesso. Insomma il programma della monarchia è diventato identico a quello dell'impero. »

« Il conte di Parigi secondo l'avviso del *Temps* ha sentito la necessità di richiamare i suoi vedendo come essi mano mano facessero dei movimenti che li avvicinava alla Repubblica. Egli ha poi creduto di dover profittare di un momento nel quale i bonapartisti sono separati e dispersi come pecore senza pastore, nella speranza di attirarli a sè parlando il loro medesimo linguaggio. E queste furono le ragioni che lo determinarono a lanciare adesso il manifesto.

« Ma non sarà tale manifesto che metterà in pericolo le istituzioni repubblicane.

« Il conte di Parigi lo sente. Pur tracciando la via legale per cui sostituire la monarchia alla repubblica, egli non fa assegnamento per produrre una tale mutazione, che sopra una crisi violenta provocata all'interno dai repubblicani medesimi, cioè dal partito della illegalità e del disordine.

« Sopra questo punto noi siamo del di lui parere. In tempi ordinari e normali il suffragio universale non si presterà mai di per se stesso alla restaurazione della monarchia. Quanto all'unica probabilità che essa possiede, cioè una crisi violenta e di anarchia, dipende dai repubblicani medesimi di non fornirgliela, e poichè la loro esperienza si approfondisce ogni giorno coll'uso delle nostre istituzioni, è permesso di sperare che essi non gliela forniranno mai. »

Anche i fogli inglesi commentano il manifesto del conte di Parigi. Il *Times* prevede che questa pubblicazione prevalerà per lungo tempo in Francia sopra ogni altro tema di discussione e che tutti i gabinetti d'Europa troveranno in questo documento e nella accoglienza che gli sarà fatta un argomento meritevole della loro più seria attenzione. Rimane da vedere, scrive il *Times* quale effetto il manifesto produrrà sul paese al quale è diretto e quale eco esso troverà nello spirito pubblico.

Dopo di avere constatato che i repubblicani saranno costretti di prendere molto sul serio le dichiarazioni di un principe che conta nella Camera decento partigiani, il *Times* si diffonde a parlare del malcontento che regna in Francia, della instabilità dei gabinetti che vi si succedono e dice che in condizioni simili nessuno potrebbe affermare che il conte di Parigi non finirà per raggiungere il potere per il quale egli ha fatto il suo nuovo ardito tentativo.

Il *Times* soggiunge: Il manifesto avrà un effetto immediato sul tôno dei discorsi politici che stanno per essere pronunziati in tutta la Francia, nonchè sul linguaggio della stampa. Devesi aspettare una recrudiescenza delle animosità di partito.

« I repubblicani si sentiranno menomati e da ciò risulterà probabilmente che gli uomini di opinioni di estreme, riprendano essi il sopravvento ».

« In una parola il programma appetitoso e le larghe promesse del conte di Parigi possono spingere i repubblicani ad allinearsi sotto la bandiera di Clémenceau e del generale Boulanger Se così succede noi non dobbiamo aspettarci un molto lungo periodo di tranquillità. E sarà una gran fortuna per la Francia e per l'Europa se l'agitazione febbrile che sta per cominciare non si estenderà oltre alla cerchia degli affari interni. »

Parlando dell'intervista tra il ministro degli esteri d'Austria-Ungheria, conte Kalnoky, ed il principe di Bismarck a Friedrichsruhe, la *Neue Freie Presse* di Vienna dice che non si tratta di scopi generali, nè di affermare la solidità dell'alleanza austro tedesca e dei cordiali rapporti dei due imperi di fronte ai dubbi che sorgono qua e là ad ogni momento, ma bensì di accordi sopra questioni determinate, accordi che si ottengono molto più presto per mezzo di interviste, che nelle solite vie diplomatiche.

« L'oggetto dell'intervista, dice il diario viennese, è evidente. Nella questione bulgara che tiene da due anni agitata l'Europa, si è rivelata tra l'Austria e la Germania una discrepanza che non potrebbe essere negata. Tanto a Vienna che a Berlino si vuole, per quanto è possibile, mantenere intatto il trattato di Berlino, e si ammette che esso fu violato dai recenti avvenimenti in Bulgaria. Ma non sembra segnare lo accordo sui mezzi di porre in armonia i fatti colle disposizioni di quel trattato. Tanto a Vienna che a Berlino vogliono conservare la

pace europea; ma esiste differenza d'opinione intorno alle ultime proposte russe che la Germania non giudica così pericolose come l'Austria. Quando, in seguito alla nota circolare della Porta, le potenze europee si divisero in due campi, si separarono pure i due alleati e, non senza maraviglia, si vide la Germania in compagnia della Russia e della Francia, mentre l'Austria faceva causa comune con l'Inghilterra e l'Italia.

« Siccome le trattative per la Bulgaria non sono uscite finora dal campo della teoria, il dissenso tra Vienna e Berlino non ha una grande importanza; ma importa, ad ogni modo, che i due alleati s'accordino in tutto e per tutto sopra una questione che preoccupa tutta l'Europa. Questo è lo scopo che si è prefisso di raggiungere il conte Kalnoky col suo viaggio al nord e noi speriamo con sicurezza che lo raggiungerà ».

L'*Agenzia Havas* pubblica il seguente telegramma da Costantinopoli, 13 settembre:

« Da giovedì, giorno in cui la Porta ha ricevuto la risposta della Germania a proposito della proposta di mediazione relativa all'invio del generale Ernroth, i ministri discutono quasi giornalmente sul partito da prendersi, ma senza riuscir mai ad una decisione.

« Questa esitanza proviene evidentemente dal nuovo atteggiamento del gruppo anti-russo. Sabato, infatti, l'Inghilterra, l'Austria e l'Italia, fecero comprendere, se anche non lo dichiararono categoricamente, che si opponevano all'invio in Bulgaria di un agente o luogotenente principesco, qualunque fosse la sua nazionalità.

« Questa dichiarazione rispondeva in via preventiva al passo che doveva fare la Turchia relativamente alla questione Ernroth. In conseguenza, una nuova riunione del Consiglio ebbe luogo domenica, ma senza alcun successo. Finalmente, il sultano riunì ieri sera il consiglio a Yildiz-Kiosk.

« Ora, in questo frattempo, giunse dall'Austria una notizia, che è corollario significativo della dichiarazione menzionata più sopra. La notizia dice, infatti, che l'Inghilterra, l'Austria e l'Italia autorizzano i loro agenti a Sofia ad avere col principe Ferdinando delle relazioni personali, ciò che è considerato come un avviamento al riconoscimento del fatto compiuto.

« Un'altra causa dell'indecisione turca proviene da ciò che gli alti funzionari, i quali osano emettere la loro opinione, sembrano essere discordi; gli uni vorrebbero un accordo turco-russo; gli altri, meno numerosi, desidererebbero un accordo anglo-turco. Solo il sultano sarebbe per la Germania.

All'ultimo momento si viene a sapere che, indipendentemente dalla loro dichiarazione l'Inghilterra, l'Austria e l'Italia sono d'accordo nel voler respingere qualsiasi proposta relativa all'invio di una Commissione internazionale in Bulgaria. »

Al *Journal des Débats* si telegrafa da Vienna in data 19 settembre:

« Si afferma nei circoli diplomatici di Vienna che in una delle ultime sedute del Consiglio dei ministri di Bulgaria, il signor Stambuloff abbia proposto ai suoi colleghi, la cui sorte è oramai legata indissolubilmente a quella del principe Ferdinando, di non esitare a prendere, nelle prossime elezioni, tutte le misure necessarie per venire a capo dei loro nemici.

« In seguito a questa proposta, si sarebbe deciso di ricorrere a tutti i mezzi che valgono ad assicurare la vittoria dei candidati ministeriali. Lo stato d'assedio che è stato levato ufficialmente continuerà per tal modo ad esistere in realtà.

« L'opposizione che ebbe sentore di questa decisione, deliberò di astenersi dalle elezioni. Essa dirigerà, tra breve, una protesta motivata all'Europa, ed in un appello all'opinione pubblica, spiegherà il suo nuovo atteggiamento.

« Il movimento ostile allo stato di cose attuale, fra i membri del clero bulgaro, assume delle proporzioni inquietanti. Il decreto del principe Ferdinando che innalza alla dignità di esarca della Chiesa bulgara, monsignor Antonio, in luogo di monsignor Giuseppe I che risiede a Costantinopoli, ha provocato una grande effervescenza nelle file del clero. Tutti i curati dei villaggi e quelli di parecchie città hanno rifiutato di sottomettersi all'autorità del prelato nominato dal governo. Si temono delle gravi complicazioni. »

Allo stesso *Journal des Débats* si scrive per telegrafo da Pietroburgo che la notizia pubblicata dalla *National Zeitung* e da altri giornali di Berlino, essersi cioè la Russia rivolta al principe di Bismarck per consultarlo sulla condotta da seguirsi nella questione bulgara, è affatto destituita di fondamento.

« Il governo russo, dice il corrispondente del diario parigino, non ha consultato e non ha bisogno di consultare nessun uomo di Stato straniero sui suoi proprii interessi. »

Si legge nei giornali inglesi che verranno fatti dei tentativi per indurre i signori Gladstone, W. Harcourt e J. Morlay, in una parola, tutti i capi del partito gladstoniano, a visitare l'Irlanda durante le vacanze. Lord Spencer e lord Aberdeen hanno già dichiarato di essere pronti a prender parte a questa nuova crociata.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 16. — La *Gazzetta di Voss* ha da fonte degna di fede che lo czar ha nuovamente espresso il desiderio di avere un incontro coll'imperatore di Germania in occasione del suo ritorno da Copenaghen.

MONACO DI BAVIERA, 16. — Camera dei deputati. — Fu nominata la Commissione incaricata di redigere l'indirizzo in risposta al discorso inaugurale del reggente.

Il progetto di una tassa sugli alcools fu rinviato ad una Commissione speciale.

STETTINO, 16. — L'imperatore ha assistito in vettura col maresciallo Molthe, dalle ore dieci e mezzo antimeridiane all'una ed un quarto pomeridiane, alle manovre presso Warsow.

S. M. ha più volte fatto chiamare alcuni generali coi quali si è intrattenuta.

Il principe Guglielmo comandava il secondo reggimento dei granatieri.

MILANO, 17. — Stamane, alle ore 7 5, è giunto l'onorevole Saracco, ricevuto alla stazione dal prefetto; dal sindaco, dal commendatore Fassiaux, presidente della Commissione per il Congresso ferroviario internazionale, dai direttori della rete Mediterranea e della Adriatica, e da altre notabilità.

L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici scese all'*Hôtel Milan*.

MADRID, 17. — Tutte le provenienze da Cagliari sono sottomesse ad una quarantena nei porti di Spagna.

La stessa misura fu presa dal Marocco.

LONDRA, 17. — Il *Times* ha da Sofia che, in seguito all'incidente del giornale di Rustsciuck *Il Bulgaro*, il governo bulgaro sottopose ad una censura severissima la stampa quotidiana.

CAIRO, 17. — Il Nilo monta a Wady Halfa e ad Assuan e si abbassa ad Assiut e al Cairo.

SAN VINCENZO, 16. — Oggi giunse qui il piroscafo *Adria*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Rio Janeiro.

LISBONA, 17. — Il consigliere di Stato de Macedo riprese il portafoglio della marina.

PARIGI, 17. — Si ha da Sofia: « Si attende oggi la risposta della Germania alla Nota colla quale la Bulgaria le dà soddisfazione per l'incidente di Rustsciuck.

« Nei circoli ufficiali si considera la soddisfazione come sufficiente, od altrimenti, si dice, l'incidente nasconderebbe altro scopo. »

BERLINO, 17. — L'imperatore è ritornato da Stettino.

PORTO SAID, 17. — Il vapore *Ormuz*, dell'Orient-Line, è partito per Napoli.

MILANO, 18. — Stamane è giunto Ismail pascià, il quale scese all'*Hôtel Milan*.

LONDRA, 18. — Si ha da Zanzibar: « Gli emissari spediti dai consoli per avvertire Emmin bey che la spedizione Stanley marciava a suo soccorso, riuscirono ad adempiere la loro missione. Essi incontrarono Emin alla estremità Sud dell'Alberto Nyanza. Emin partì subito per Vadelaj.

Gli emissari ricusano di lasciarlo per ritornare a Zanzibar, onde non esporsi nuovamente ai pericoli incontrati nel loro viaggio di andata, pericoli aumentati dall'attuale guerra accanita fra il re di Wanga e le tribù vicine di Ungoro. »

CONEGLIANO, 18. — L'Esposizione regionale di uve da tavola e la Mostra circondariale di frutta in genere attraggono moltissimi visitatori.

I giurati termineranno domani il loro lavoro.

I prodotti esposti per quantità e qualità fanno bene presagire per l'avvenire della frutticoltura.

TUNISI, 18. — Ebbe luogo ieri un banchetto dato dalla Colonia greca agli ufficiali della fregata-scuola greca *Hellas*, coll'intervento di alcuni francesi.

Il comandante della fregata ha fatto un brindisi alla Francia, alla Repubblica francese che diede alla Grecia l'Epiro e la Tessaglia, e protestò contro l'iniquo blocco di cui la Grecia fu oggetto recentemente.

Dopo il banchetto vi fu un *punch*, al quale tutti gli ufficiali francesi sono intervenuti.

BERLINO, 18. — L'imperatore, in ottimo stato di salute, si alzò stamane da letto all'ora abituale e ricevette a mezzodì il conte Herbert di Bismarck che gli fece una relazione abbastanza lunga.

Nel pomeriggio S. M. ha fatto una passeggiata in vettura ed ha quindi ricevuto il conte di Münster, ambasciatore di Germania a Parigi.

PARIGI, 18. — Il *Temps* ha da Sofia:

« Si rileva molto che le sentenze dei tribunali di Sofia, emanate in nome del Principe Ferdinando, sono accettate ed eseguite da tutti i Consolati, compresi quelli di Francia e di Germania. »

NOTIZIE VARIE

La prima riunione sismologica italiana. — In questi giorni, scrive la *Perseveranza*, la Società meteorologica italiana raccolse in Aquila tutti quei suoi membri che attendono a studi sismici, i quali, fin da' suoi primordii, formarono oggetto speciale delle indagini della Società.

Scopo della riunione si fu di ordinare quanto si era fatto sinora dai diversi socii e nei diversi Osservatorii, a fine di poter procedere in seguito con maggior rigore e sicurezza, per meglio conformarsi ai progressi che questo ramo della fisica terrestre va facendo ai giorni nostri.

L'adunanza fu di indole al tutto privata, ed è la prima di questo genere che siasi tenuta finora in Italia. Gli argomenti trattati furono di non lieve importanza: e si pensò non solo a discutere tutto ciò che si riferisce al migliore andamento degli studi geodinamici che si fanno dalla Società; ma si svolsero eziandio questioni pratiche di grande interesse, quali sono, ad esempio, quelle che si riferiscono al modo di costrurre e preservare gli edifici dalle commozioni telluriche. Non si dimenticarono parecchi problemi scientifici che ora si agitano tra i dotti, come, per citarne uno, le relazioni tra l'elettricità, il magnetismo ed i terremoti.

Per non esser lunghi di soverchio, non vogliamo intrattenere i lettori in tutto ciò che si è trattato e discusso nella riunione di Aquila, rimandando alla pubblicazione speciale che si farà in proposito. Diciamo solamente che il lavoro fu intenso e disciplinato per modo che in soli tre giorni si potè esaurire tutto il programma, che non era nè facile nè breve, ed inoltre si poterono trattare alcuni affari speciali della Società.

Presero parte al convegno parecchi tra i più insigni sismologi italiani, quali il Bertelli, il De Rossi, il Bombicci, il De-Giorgi, il Galli ed altri. L'adunanza fu presieduta dal P. Denza, direttore generale della Società stessa.

Fu scelta la città di Aquila, perchè tra le più opportune per le sue condizioni sismiche e meteoriche, e perchè è tra le più colte nostre città di provincia. Infatti tutta la parte più eletta del paese e tutte le autorità politiche, ecclesiastiche ed amministrative presero grande interessamento per la riunione, la quale destò viva simpatia in tutti. Ricordiamo in modo specialissimo il prefetto conte Guglielmo Capitelli, monsignor arcivescovo Augusto Vicentini ed il sindaco cav. Cipolloni Cannella, i quali ricolmarono d'ogni sorta di cortesie tutti gli studiosi, che a quella intervennero, e che serberanno perciò eterna e gradita memoria di questo primo loro convegno.

Decessi. — È morto in una villa presso Pontedera (in provincia di Pisa) il prof. Zanobi Bicchierai. Era nato in Prato nel 1816. Fu un poeta elegantissimo. Fu uno degli ultimi così detti *puristi*, poichè spinse sino allo scrupolo lo studio dello bello e purgate parole, della proprietà del linguaggio. Collaborò col Ricasoli, col Salvagnoli, ecc., nel giornale *La Patria*, e poi nel *Monitore Toscano*. Dal 1849 al 1859, osteggiato dal governo lorenese pei principii liberali che professava, dovè limitarsi ad insegnare privatamente. Fu uomo di singolare, esemplarissima probità, di grande bontà d'animo.

— Un telegramma annunzia la morte del generale prussiano Werder.

Questo generale che a 35 anni era ancora luogotenente, tenuto conto di ogni cosa, fu quegli che più si distinse nella guerra del 1770 1871.

Infatti, mentre ovunque i Tedeschi si trovarono superiori o uguali di forze ai Francesi, il Werder con soli 30 o 35,000 uomini tenne in scacco l'esercito di Bourbaki, e quando, attesa la sua posizione, considerata difficile anche al quartiere generale, gli fu mandato in soccorso l'esercito di Manteuffel — nella cui divisione si scontrò coi volontari di Garibaldi a Digione — poco dopo, battuti gli 80,000 uomini di Bourbaki, li costringeva a sconfinare riparando in Svizzera. Si sa che dopo la sua sconfitta Bourbaki tentava di farsi saltare le cervella. In ricompensa dei suoi brillanti servigi, il generale fu creato conte.

Prima di passare nei Vosgi, il Werder aveva debellato Strasburgo.

Il generale Werder era nato nel 1808 ed è morto nel suo giorno natalizio.

Telegrammi meteorici dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 17 settembre 1887.

In Europa pressione elevata specialmente sulla Russia, minima a 758 all'estremo Sudest; Moscou 766; Zurigo 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso sull'Italia inferiore, pioggie e temporali al Sud del continente, maestro forte sulla penisola salentina; temperatura qua e là diminuita.

Stamani cielo alquanto nuvoloso al Sud, maestro fresco sulle Puglie e sulla Terra d'Otranto, venti deboli del 4º quadrante altrove; barometro variabile da 766 a 761 mm. dal Nord alla costa ionica. Mare mosso o agitato lungo la costa meridionale adriatica.

Probabilità:

Venti settentrionali, freschi al Sud del continente deboli altrove; cielo sereno fuorchè al Sud; mare mosso lungo le coste meridionali.

Roma, 18 settembre 1887.

In Europa pressione relativamente bassa Sud-est, generalmente elevata altrove; Mosca 776; Irlanda settentrionale 775; Atene 760.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito, alcune pioggie leggere al Sud, venti del 4º quadrante forti al Sud-est, deboli o freschi altrove, temperatura aumentata sull'Italia superiore. Stamani cielo sereno quasi dovunque, maestro fresco lungo la costa adriatica, venti deboli settentrionali altrove; barometro a 767 mm. all'estremo Nord, a 763 a Palermo, Napoli, Lesina; a 762 lungo la costa ionica. Mare mosso lungo la costa adriatica.

Probabilità:

Venti deboli a freschi settentrionali, cielo generalmente sereno.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
IL GIORNO 17 SETTEMBRE 1887

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65

Barometro a mezzodì = 761,8

Termometro centigrado . { Massimo = 28,0 / Minimo = 16,0 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 48 / Assoluta = 9,97 }

Vento dominante: normale.
Stato del cielo: sereno.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 17 settembre.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	24,1	13,4
Domodossola	sereno	—	25,7	11,5
Milano	sereno	—	24,9	14,4
Verona	sereno	—	26,0	16,2
Venezia	sereno	calmo	24,6	16,8
Torino	1/4 coperto	—	24,4	14,5
Alessandria	sereno	—	24,4	12,5
Parma	sereno	—	26,0	15,2
Modena	sereno	—	26,5	15,7
Genova	sereno	calmo	25,3	20,0
Forlì	1/4 coperto	—	25,2	16,2
Pesaro	sereno	mosso	23,6	13,3
Porto Maurizio	sereno	calmo	25,9	16,0
Firenze	sereno	—	27,0	14,3
Urbino	sereno	—	25,9	14,0
Ancona	sereno	mosso	—	19,0
Livorno	sereno	calmo	25,0	15,5
Perugia	sereno	—	23,2	14,9
Camerino	1/4 coperto	—	19,9	13,2
Portoferraio	sereno	legg. mosso	29,0	19,6
Chieti	sereno	—	24,4	12,2
Aquila	sereno	—	24,1	11,6
Roma	sereno	—	27,7	16,0
Agnone	sereno	—	24,8	13,2
Foggia	1/4 coperto	—	26,0	18,1
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	24,1	19,3
Napoli	sereno	calmo	26,4	16,8
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	3/4 coperto	—	19,7	13,5
Lecce	1/4 coperto	—	25,9	20,5
Cosenza	1/4 coperto	—	26,2	16,4
Cagliari	3/4 coperto	calmo	31,0	19,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/4 coperto	legg. mosso	23,9	18,8
Palermo	1/2 coperto	calmo	29,8	16,7
Catania	1/2 coperto	calmo	29,3	20,3
Caltanissetta	sereno	—	26,4	14,8
Porto Empedocle	sereno	calmo	27,4	19,6
Siracusa	1/2 coperto	calmo	30,0	20,9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
IL GIORNO 18 SETTEMBRE 1887.

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65

Barometro a mezzodì = 763,2

Termometro centigrado . { Massimo = 28,8 / Minimo = 16,4 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 50 / Assoluta = 10,72 }

Vento dominante: normale.
Stato del cielo: sereno.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 18 settembre.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	25,6	11,5
Domodossola	sereno	—	26,7	12,3
Milano	sereno	—	25,8	15,2
Verona	sereno	—	27,0	17,7
Venezia	sereno	calmo	24,6	16,8
Torino	sereno	—	25,6	15,9
Alessandria	sereno	—	24,3	13,2
Parma	1/4 coperto	—	26,7	15,8
Modena	1/4 coperto	—	27,0	15,4
Genova	sereno	calmo	26,4	21,0
Forlì	1/4 coperto	—	25,6	15,6
Pesaro	sereno	calmo	26,9	18,0
Porto Maurizio	sereno	mosso	24,3	14,3
Firenze	sereno	—	27,3	14,7
Urbino	sereno	—	24,9	17,0
Ancona	1/2 coperto	agitato	23,8	19,6
Livorno	sereno	calmo	25,0	16,8
Perugia	sereno	—	23,0	16,3
Camerino	1/4 coperto	—	20,2	13,5
Portoferraio	sereno	legg. mosso	29,0	21,3
Chieti	sereno	—	22,2	12,6
Aquila	sereno	—	23,9	11,5
Roma	sereno	—	28,0	16,4
Agnone	sereno	—	21,5	13,2
Foggia	1/4 coperto	—	25,1	17,7
Bari	1/4 coperto	calmo	24,5	19,8
Napoli	sereno	calmo	26,7	19,5
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	18,4	13,0
Lecce	sereno	—	26,2	20,1
Cosenza	1/4 coperto	—	26,0	13,8
Cagliari	sereno	calmo	29,2	18,2
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	3/4 coperto	calmo	25,0	18,8
Palermo	sereno	mosso	29,5	16,3
Catania	coperto	legg. mosso	29,0	21,0
Caltanissetta	sereno	—	24,8	13,4
Porto Empedocle	sereno	calmo	29,8	19,2
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	30,5	20,0

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 17 settembre 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 90	98 90	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	66 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	492 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	485 ½
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	484 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2160 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	575 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	282 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1020 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	592 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id	500	433	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	2250 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	520 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	270 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	112 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	308 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	377 »
Dette Società Fondiaria nuove	—	150	—	»	»	347 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1887	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	—	500	100	»	»	520 »
Dette Fondiarie Vita	—	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	316 ½
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1887	500	500	»	»	505 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	316 ½
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Socità Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 85
	Parigi	chèques	»	»	»
4 0/0	Londra	g. 90	»	»	25 30
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione	29	Agosto
Compensazione	30	id.
Liquidazione	31	id.

Il Vicepresidente B. TANLONGO.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 99 17 ½, fine corr.
Az. Ferrovie Mediterranee 625, 650, 625, fine corr.
Az. Banca Romana 1298, 1296, fine corr.
Az. Banca Generale 710, 709 ½, 708, fine corr.
Az. Banca di Roma 892, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 771, 770, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illuminazione a Gas 1990, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1259 ½, 1259, 1258, 1257 ½, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 16 settembre 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 98 841.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 671.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 375
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 64 020.

V. TROCCHI, *presidente.*

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI PRINCIPATO ULTERIORE

Avviso di concorso per 2ª terna allo esercizio della Ricevitoria Provinciale di Avellino pel quinquennio 1888-92.

Il Prefetto Presidente la Deputazione Provinciale di Avellino rende noto quanto segue:

1. Essendo riusciti deserti i due esperimenti d'incanto ad asta pubblica, tenuti nei giorni 14 decorso agosto e 7 corrente settembre, per l'aggiudicazione della ricevitoria di questa Provincia per il quinquennio decorrente dal 1° Gennaio 1888 al 31 dicembre 1892, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento per la riscossione delle imposte dirette approvato con R. Decreto 23 dicembre 1886, è aperto il concorso per la 2ª terna, in base ad aggio di L. 0,30 per ogni cento lire di versamento d'imposte, soprimposte e tasse ed altre riscossioni, esigibile coll'obbligo del riscosso pel non riscosso, e di L. 0,30 per ogni cento lire di versamento sulle entrate provinciali non vincolate al detto obbligo. Per conseguenza tutti coloro che intendano concorrere all'appalto predetto potranno presentare le loro offerte dal giorno 9 sino alle ore 4 del giorno 29 del corrente settembre nella sala di questa Deputazione Provinciale durante l'orario di ufficio.

2. Non saranno prese in considerazione le offerte che superino la misura degli aggi indicati nel precedente articolo.

3. Gli oneri, i diritti ed i doveri del ricevitore sono quelli determinati dalla Legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2ª), modificata colle leggi 30 dicembre 1876 n. 3596 (serie 2ª) e 2 aprile 1882 n. 674 (serie 3ª), del regolamento approvato col R. decreto 23 dicembre 1886, n. 4226 (Serie 3ª), dal R. decreto 14 maggio 1882 n. 740 (serie 3ª) dai capitoli normali approvati con Decreto Ministeriale 23 dicembre 1886 n. 4261. Inoltre il Ricevitore è obbligato ad osservare i capitoli speciali deliberati dalla Deputazione a 26 marzo 1887, e riportati a piede del presente.

4. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura.

5. Le spese del contratto, della cauzione e quelle eventuali di stampa e di inserzione stanno a carico del nominato.

6. Il nominato all'atto della dichiarazione di accettazione della nomina deve fornire il deposito di L. 74,748, previsto dall'art. 7 della legge, il quale corrisponde al 2 0[0 della presunta riscossione annuale.

7. Il deposito può farsi in danaro o in titoli del Debito Pubblico al portatore i quali saranno accettati al prezzo di Borsa desunto dal listino di corso inserito nell'ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale*.

I detti titoli debbono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Il deposito deve essere comprovato mediante la produzione di regolare quietanza della Tesoreria provinciale governativa.

8. Nei trenta giorni, da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della nomina, il nominato sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare nel preciso ammontare di lire seicentoventiduemilanovecento (622,900) la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana, ai termini e nei modi stabiliti dall'articolo 17 della legge 20 aprile 1871 e degli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 23 dicembre 1886, n. 4256 (serie 3ª).

9. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso la segreteria di questa Deputazione provinciale e nelle Agenzie delle imposte nelle ore d'ufficio, le leggi, il regolamento, i decreti ed i capitoli normali di sopra citati.

I capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale per l'appalto della Ricevitoria sono i seguenti:

a) Il ricevitore riscuoterà le entrate particolari della provincia, nonchè tutte quelle altre delle contabilità speciali, che risultano e fanno parte del bilancio delle provincia stessa, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso;

b) La misura dell'aggio per tali riscossioni sarà in centesimi 30 per 100 lire;

c) La esecuzione contro i debitori morosi per tali speciali riscossioni sarà fatta colla procedura ordinaria ed a cura dell'Amministrazione provinciale;

d) Il servizio di Cassa per l'Amministrazione provinciale sarà adempito dal ricevitore senza nessun diritto od aggio per questo titolo, e senza obbligo di dare una speciale cauzione;

e) Le spese tutte di ufficio ed i locali occorrenti nel capoluogo della provincia, saranno a carico della Ricevitoria provinciale;

f) Il ricevitore riscuoterà dai comuni la quota di stipendio dovuta ai guardaboschi, e pagherà gli stipendi agli stessi, in misura delle riscossioni fatte sui mandati rilasciati dal prefetto presidente del Comitato forestale. Gli atti di coercizione contro i comuni morosi saranno eseguiti a cura della R. Prefettura, nei modi di legge;

g) Il ricevitore, oltre alla cauzione da dare per la riscossione delle imposte e sovrimposte, deve dare un'altra cauzione di lire 20,000 per la riscossione delle particolari entrate della provincia.

Avellino, 8 settembre 1887.

1227 Il ff. Prefetto Presidente: LA MOLA.

Deputazione Provinciale di Bergamo

AVVISO D'ASTA per l'appalto delle opere di costruzione di un nuovo Manicomio da erigersi presso Bergamo nella località designata a sinistra della strada Nazionale fra Borgo Palazzo e Daste.

Essendo andato deserto l'incanto tenuto il 5 settembre corrente per le opere succitate si notifica che in esecuzione della deliberazione giorno 7 detto mese, n. 3022 della Deputazione provinciale, viene indetta una nuova asta per le dette opere pel giorno di Venerdì 30 corrente settembre, alle stesse condizioni già pubblicate col precedente avviso 22 luglio p. p., n. 2366.

Sono pertanto invitati i concorrenti a presentare pel detto giorno le schede segrete, che verranno aperte alle ore una pom. alla presenza dell'illustrissimo signor Prefetto o di altro dei membri della Deputazione provinciale coll'intervento dell'ing. capo provinciale onde fare in base alle medesime la provvisoria delibera a favore del miglior offerente.

Le opere di costruzione del Manicomio si appaltano in due lotti distinti, cioè:

Lotto I. — Opere diverse a misura concernenti la costruzione di num. 6 corpi di fabbricato della sezione destra ossia di levante del Manicomio, e di n. 8 corpi di fabbrica della sezione centrale posteriore come sono distinti nella pianta generale unita al progetto per un importare di . . L. 462,000

Somma data a corpo per spese d'asta-contratto e per indennizzi diversi come a capitolato . . . . » 8,000

Somma totale a base d'asta pel lotto I . . . L. 470,000

Lotto II. — Opere diverse a misura concernenti la costruzione di num. 6 corpi di fabbricato della sezione di sinistra, ossia di ponente del Manicomio, e di n. 6 corpi di fabbricato della sezione centrale anteriore, come sono parimenti distinti nella pianta generale unita al progetto per un importo di. L. 562,000

Somma data a corpo per spese d'asta-contratto e per indennizzi diversi, come a capitolato . . . . » 8,000

Somma totale per base d'asta del lotto II . . . . . . L. 570,000

Le offerte come sopra dovranno essere fatte in ribasso sul prezzo sopra esposto mediante scheda suggellata ed in carta da bollo competente, corredata del prescritto certificato di idoneità e della bolletta rilasciata dal cassiere della provincia o dalla Tesoreria erariale comprovante di aver fatto il prescritto deposito a garanzia dell'offerta.

Il certificato d'idoneità sarà in data non anteriore di mesi 6 rilasciato da un ingegnere capo del Genio civile governativo o provinciale in attività di servizio.

Il deposito sarà di lire 19,000 pel 1° lotto e sarà di lire 23,000 pel II lotto.

Tanto l'uno che l'altro deposito dovranno farsi a Bergamo presso la Cassa provinciale e presso la tesoreria erariale, in numerario od in biglietti della Banca Nazionale od in libretti della Cassa di risparmio di Milano, oppure in cartelle di rendita italiana al corso di Borsa della giornata, e serviranno per cauzione provvisoria a guarentigia della offerta rispettiva nei termini di legge e di capitolato.

Le offerte dovranno essere formulate in base ad un tanto per cento di ribasso sul montare dell'appalto, applicabile indistintamente a tutte le opere tanto a misura che a corpo.

Il ribasso dovrà essere per lo meno di lire 0 50 per cento, od un multiplo di questo; le frazioni minori saranno considerate per 0 50.

Ogni scheda deve portare la indicazione esplicita del lotto pel quale viene fatta l'offerta.

Ciascun aspirante può adire ad entrambi i lotti, sempre con schede distinte.

Qualora ad asta finita un solo aspirante rimanesse definitivamente deliberatario di entrambi i lotti, le due separate aggiudicazioni saranno considerate come un unico appalto, ed assunte come base di un'unica scrittura di contratto.

I capitoli d'appalto e gli altri documenti di contratto sono depositati ed ostensibili presso l'Ufficio della Deputazione provinciale di Bergamo.

Le spese d'asta, di contratto, tassa registro ecc., sono a carico del deliberatario.

Si dichiara che si osserveranno nell'asta le norme e formalità prescritte dal regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Avvertenza. — Si provvederà, a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta ed allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro e con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Bergamo, dalla Segreteria della Deputazione provinciale, l'8 settembre 1887.

1266 Il Segretario: FORMENTINI.

N. 118

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta

L'incanto che ebbe luogo in questo Ministero il 13 corrente mese essendo riuscito deserto si addiverrà alle ore 10 antimeridiane del 7 ottobre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al Direttore generale di ponti e strade, e presso la Regia Prefettura di Cuneo, avanti il Prefetto, simultaneamente col metodo di partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, ad una secod'asta per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1897 del 1° tronco della strada nazionale n. 33, dal Piemonte ad Oneglia, compreso fra la sua diramazione dalla provinciale Cuneo-Alba presso Fossano e l'uscita dal sobborgo della Luna della città di Ceva della lunghezza di metri 43,700.90, escluse le traverse degli abitati Trinità, Mondovì, S. Michele Mondovì e Lesegno della complessiva lunghezza di metri 2,832.70, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 37,480.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero degli offerenti, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'Impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 12 maggio 1887, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Cuneo.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dal l'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sotto-prefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 8000 ed in una mezz'annata del canone d'appalto depurato del ribasso d'asta quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 15 settembre 1887.

1235 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

Provincia di Roma — Circondario di Frosinone.

COMUNE DI SGURGOLA

AVVISO DI CONCORSO *per terna all'esercizio dell'Esattoria nel quinquennio 1888-1892.*

In seguito a deserzione del secondo incanto, da oggi al meriggio del 24 settembre andante, è aperto il concorso alla concessione per terna di questa Esattoria pel futuro quinquennio 1888-1892, con servizio di cassa e riscossione delle entrate comunali.

La base dell'aggio è portata a lire 6 per ogni cento lire di versamento, e l'ammontare presunto della riscossione annuale ascende a lire 38,906 71, che dovrà essere garentita colla cauzione complessiva di lire 6500.

In mancanza di capitoli speciali resta fermo quanto dispone la legge, il regolamento e capitoli normali.

Le domande dovranno essere indirizzate al sottoscritto nel termine stabilito.

Sgurgola, lì 11 settembre 1887.

Il sindaco ff. CLEMENTE CORSI.

1259. Il segretario: NICOLA POSTA.

A. MIGLIAVACCA E C.

Ferriera di Vobarno in Milano

I socii dell'accomandita A. Migiavacca e C. sono convocati in adunanza generale pel giorno 9 ottobre p. v. alle ore 12 merid. nello studio della ditta in via Moscova n. 38.

Pregasi la S. V. dell'intervento onde si possa deliberare sopra quanto e posto all'ordine del giorno.

Nel caso detta adunanza andasse deserta la medesima resta indetta pel successivo giorno 24.

Milano, 17 settembre 1887.

Colla massima considerazione

I Sindaci
Zenoni Rag' Zenone
Dalla Porta Rag' Leopoldo
Spagliardi Antonio.

Il Gerente
Migliavacca e C.

Ordine del giorno:

1. Presentazione per l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1886 ed analoga relazione dei Sindaci. (*)
2. Rapporto della Gerenza sull'esercizio ed andamento sociale.
3. Nomina dei Sindaci per l'esercizio 1887-88.

(*) Detto bilancio e relazione sono ostensibili ai sig. Socii nello studio della ditta. 1282

DIREZIONE TERRITORIALE di Commissariato Militare del I° Corpo d'Armata

A rettificazione dell'avviso d'asta pubblicato da questa direzione il giorno 3 andante mese, n. 17 d'ordine, si fa conoscere al pubblico che per i bottoni da appaltarsi il 26 dello stesso mese, si deve sostituire il segno indicante per cento, a quello indicante numero, stato stampato in detto avviso d'asta; per cui nelle offerte deve essere espresso un prezzo per ogni cento bottoni.

Torino, 15 settembre 1887.

Per detta direzione

1270 *Il Capitano Commissario:* E. GAZZERA.

R. PREFETTURA DI ROVIGO

Avviso d'Asta

Esperimento unico con aggiudicazione definitiva al migliore offerente

per l'appalto dei lavori di urgente difesa frontale con materiali a nucleo lapideo e sasso sciolto in Froldo Carravieri a sinistra di Po in comune di Crespino.

L'asta sarà tenuta davanti al Prefetto, o chi per esso, nel locale di residenza di questa Prefettura a norma dell'articolo 87 lettera *a* del vigente regolamento sulla contabilità generale, così espresso:

a) Mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'asta avrà luogo nel giorno di martedì 11 ottobre p. v. alle ore 10 antimeridiane sul dato peritale di lire 95360:

Le offerte dovranno esse corredate dei soliti certificati di idoneità e di moralità, e della ricevuta di una Cassa di Tesoreria Provinciale pel deposito provvisario di lire 5000 se in valuta legale, oppure di una corrispondente rendita del Debito Pubblico al corso di borsa.

Si avverte che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

L'appalto sarà aggiudicato anche nel caso di presentazione di una sola offerta.

Il contratto sarà stipulato entro otto giorni dalla aggiudicazione previa prestazione del deposito definitivo corrispondente al decimo dell'importo di delibera e verso anticipazione di lire 3000 circa per le spese d'asta e di contratto, salva successiva resa di conto o pareggio.

L'appaltatore dovrà dare il detto lavoro compiuto entro giorni sottanta successivi e continui decorribili dalla data della consegna sotto le condizioni tutte portate dal capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e del capitolato speciale risguardante il lavoro di cui trattasi, del quale, nonchè dei relativi disegni, si potrà da oggi fino al momento dell'asta prendere conoscenza in questa Prefettura durante l'orario d'ufficio.

Rovigo, lì 12 settembre 1887.

1234 Il Segretario delegato: G. CASTIGLIONI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'Asta.

In esecuzione dell'art. 3 del R. decreto del 7 gennaio 1875, n. 2236 (Serie 2ª) devesi procedere all'appalto della rivendita n. 25 comune di Roma via Ripetta nel circondario di Roma nella provincia di Roma.

Il reddito lordo della rivendita fu nell'ultimo triennio di L. 3339.97 cioè:

L. 2,994 12 . . . . . nel 1884-85
» 3,603 65 . . . . . nel 1885-86
» 3,400 61 . . . . . nel 1886-87

A tale effetto nel giorno 5 del mese di ottobre 1887, alle ore 3 pom. sarà tenuta nell'ufficio d'Intendenza in Roma l'asta ad offerte segrete.

La rivendita suddetta deve levare i generi dallo Spaccio all'ingrosso in Roma 3° Rione Colonna.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle) presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicata, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Roma e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 333, 99 corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizione o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo, sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, sempre chè sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione, saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per l'inserzione dei medesimi nel giornale della provincia o nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Roma, il 15 settembre 1887.

L'INTENDENTE.

Offerta.

« Io sottoscritto mi obbligo di assumere l'esercizio della rivendita dei sali « e tabacchi n. 25 nel comune di Roma, via Ripetta in base all'avviso d'ap- « palto (data e numero) pubblicato dall'ufficio d'Intendenza in Roma sotto « l'esatta osservanza del relativo capitolato d'oneri e di pagare a tale effetto « il canone annuo di lire (in lettere e cifre).

« Unisco i documenti richiesti dal suddetto avviso.

Sottoscritto N. N.
(condizione e domicilio dell'offerente).

Al di fuori:

« Offerta per l'appalto della rivendita dei sali e tabacchi, n. 25, nel comune di Roma, via Ripetta. » 1253

DIREZIONE TERRITORIALE
di Commissariato Militare del X° Corpo d'Armata

Avviso d'Asta (n. 33).

Si notifica che, nel giorno 24 settembre 1887 alle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma) si procederà, presso la Direzione suddetta, sita Largo della Croce alla Solitaria N. 4, primo piano, (a termini del Regolamento approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074 per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato), avanti il signor Direttore, ad un unico e definitivo incanto seduta stante per l'appalto della provvista della quantità di frumento indicata nel quì appresso tracciato specchio, da introdursi:

in Aldifreda presso Caserta nei magazzini del Molino Erariale delle Sussistenze Militari ed in Salerno nei magazzini che verranno designati dalla Amministrazione Militare

N. d'ordine	Descrizione delle località ove dev'essere consegnato il genere	Unità di Misura	Grano da provvedersi		Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto Quintali	Somma per cauzione di cadun lotto	Rate uguali di consegna
			Qualità del genere	Quantità in quintali				
1	Aldifreda presso Caserta	Quint.	Corrispondente per essenza bontà, pulitezza al campione stabilito a base d'asta	16000	160	100	L. 120	4
2	Salerno	id.		2400	24	100	» 120	4

Tempo utile per la consegna. — La consegna dovrà farsi in 4 rate: cioè la 1ª nei 15 giorni successivi a quello in cui il deliberatario avrà ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del contratto; la 2ª in 10 giorni, coll'intervallo di giorni 10, dopo l'ultimo giorno del tempo utile fissato per la consegna della prima rata; le altre rate dovranno effettuarsi parimenti in 10 giorni coll'intervallo di dieci giorni dopo l'ultimo giorno del tempo utile per la consegna precedente.

Il grano da provvedersi dovrà essere nazionale, del raccolto 1887 del peso non minore di 76 chilogrammi per ettolitro, e corrispondente per essenza, bontà e pulitezza al campione esistente presso questa Direzione di Commissariato Militare.

Le condizioni generali e speciali d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni, le Sezioni staccate e gli Uffici locali di Commissariato Militare del Regno.

Ond'essere ammessi all'Asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta fatta nella Tesoreria Provinciale delle Città dove hanno sede Direzioni, Sezioni staccate o Uffici locali di Commissariato Militare, ma saranno tenuti valide anche quelle che fossero state ricevute in qualsiasi Tesoreria Provinciale del Regno.

Tale Deposito dovrà corrispondere a Lire 120 per ogni lotto per cui viene fatta offerta, ed essere in moneta legale, od in titoli del Debito Pubblico al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del versamento.

Gli accorrenti all'Asta potranno fare offerte per uno o più lotti ed il deliberamento seguirà in questo unico e definitivo incanto, giusta gli articoli 87 (comma A) e 90 del Regolamento predetto a favore di colui che avrà offerto nel proprio partito segreto un'offerta che risulti maggiormente inferiore o pari almeno al prezzo che sarà indicato nella scheda del Ministero della Guerra.

Detti partiti dovranno essere incondizionati e presentati prima che sia aperto l'incanto, dichiarandosi espressamente che dopo non saranno più accettate offerte.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Le offerte dovranno essere redatte su carta da bollo da lire Una, debitamente firmate e suggellate con ceralacca.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunziarsi seduta stante dall'Autorità presiedente l'Asta.

Si avverte che a tenore dell'art. 80 del suddetto regolamento in questo incanto si procederà al deliberamento anche se si presentasse un solo offerente.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate nel modo suindicato al seggio d'asta, siano in ogni parte regolari e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio stesso la prova autentica dell'eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di un autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria, di stampa e pubblicazioni degli avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio Periodico degli annunzi legali della provincia ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro giusta le leggi vigenti.

Napoli, addì 14 settembre 1887.

Per la Direzione
Il Capitano Commissario: TREANNI.

1233

Esattoria Consorziale di Frosinone

COMUNE DI FROSINONE

Ad istanza della Banca Generale di Roma assuntrice della Esattoria Consorziale di Frosinone, per delega dell'Esattore di Roma, rappresentata dal sottoscritto collettore si espone in vendita:

Terreno seminativo olivato posto nel territorio di Frosinone in contrada Belvedere, estens. 0.36, estens. 4.81, confinante con i beni di Bracaglia Cancelo Francesco fu Giuseppe da due lati e strada del valore di lire 22.80 a danno di Baldassarri Teodoro fu Paolo — Detto terreno è ritenuto da Notarcola Giacomo, Giacomo, Giuseppe, Paolo, Rocco e Silverio fu Luigi e nella vendita è compreso anche l'utile dominio — Il terreno nel catasto trovasi intestato a Baldassarri Teodoro e Filomena fu Paolo e Nobili Maria fu Giacomo ved. Baldassarri e nella vendita s'intendono compresi i soli diritti spettanti a a Baldassarri Teodoro fu Paolo.

Gli esperimenti avranno luogo nella Pretura di Frosinone nei giorni 6, 12 e 20 ottobre 1887

Frosinone, li 6 Settembre 1887.

1274 Il Collettore: PIETRO TANI.

Amministrazione del Demanio e delle Tasse

INTENDENZA DI FINANZA DI FERRARA

Avviso per miglioria.

Nell'incanto tenutosi addì 15 settembre 1887 nell'Ufficio dell'Intendenza di Finanza in Ferrara, è stato deliberato l'affitto delle pertinenze idrauliche comprese nella V*. Sezione, costituite dall'arginatura di Reno a cominciare dalla via Mussalina fino al cavedone del Traghetto, e dal Cavo Napoleone a partire dall'argine traversagno in S. Agostino, fino al Panaro presso Bondeno, per l'offerto prezzo di lire ventiseimilacentocinquanta.

Si fa noto pertanto che il termine utile per presentare l'offerta di aumento, non minore del ventesimo, sull'indicato prezzo di deliberamento andrà a scadere ad un'ora pom. del giorno 23 corr. settembre, come risulta anche dall'avviso in data 25 agosto 1887, e che la offerta medesima sarà ricevuta dall'Intendenza di Finanza di Ferrara insieme alla prova del seguito deposito del decimo della somma offerta per garanzia della medesima.

Ferrara addì 15 settembre 1887.

1260 L'Intendente: DE ALBERTI.

MUNICIPIO DI TARANTO

Avviso di seguito deliberamento.

Si rende noto al pubblico, che il giorno 15 corrente mese ebbe luogo in questo ufficio l'aggiudicazione provvisoria dello appalto dei lavori in ordine al taglio del lato meridionale del palazzo Amati, alla sistemazione della strada in prolungamento della via Vittorio Emanuele, ed allo adattamento dei rimanenti locali ad uso di scuole pubbliche in questa città, a favore del signor De Maria ingegnere Cesare di Luigi, col ribasso del 2 per cento sul previsto prezzo di lire 65,000.

Epperò chi vorrà presentare offerte in ribasso non minore del ventesimo sul prezzo dell'accennata aggiudicazione, dovrà presentarle in questo ufficio non più tardi del giorno cinque del prossimo venturo mese di ottobre 1887 fino alle ore 12 meridiane, accompagnate dal certificato d'idoneità giusta lo avviso d'asta del 30 agosto p. p., e dal deposito di lire 1000 per le spese di subasta.

Taranto, 19 settembre 1887.

1265 Il Segretario comunale: G. BATT. CAGALLI.

(1ª *pubblicazione*)

Società anonima della Strada Ferrata da Mortara a Vigevano

IN VIGEVANO

Capitale Sociale — Num. 2479 *Azioni — da L.* 500 *— saldate*

Avviso.

Si prevengono li signori Azionisti che a termini dell'art. 6° del Regolamento approvato della Assemblea generale in data 24 settembre 1881, a partire dal giorno 20 settembre andante saranno pagate dalla Banca Lomellina in Vigevano e dalla Banca Giuseppe Antonio Musso in Torino, Lire 11,25 a caduna Azione di questa Società per dividendo del secondo semestre scadente il 20 settembre stesso in saldo interessi 1887, contro rimessione del relativo vaglia numero 66.

Vigevano, 14 settembre 1887.

1264 LA DIREZIONE.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere

Rende noto

Essere vacante nel quartiere di San Clemente (Caserta) una piazza di notaro.

Gli aspiranti, entro quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, faran tenere le domande corredate dai documenti, di cui è parola nella vigente legge notarile, consistenti nelle fedi di nascita, moralità e perquisizione a data corrente.

Elasso il termine suindicato, non sarà ricevuta alcuna istanza.

Dal Consiglio, li 16 settembre 1887

1261 Il pres. CARLO PIROLO.

REGIA PRETURA

DEL TERZO MANDAMENTO DI ROMA.

A richiesta del sig. Celli Antonio e Biondi Giovanni domiciliati elett. via Monte Brianzo n. 10 presso l'avv. Antonio Clementi.

Io Luigi Marziale usciere del 3° Mandamento di Roma ho citato Domenico Marini, già domiciliato in piazza S. Silvestro, palazzo Marignoli ed ora d'incognito domicilio, residenza e dimora, a comparire avanti il pretore del detto Mandamento il giorno 18 ottobre 1887 ore 9 ant. per ivi sentirsi condannare al pagamento di lire ottocento per grazioso prestito fotto nel mese di settembre 1880 emanandosi sentenza munita dell'ordine esecutorio con la condanna del citato alle spese.

Roma 18 settembre 1887.

1275 L'usciere: L. MARZIALE.

AVVISO

L'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma con Decreto 24 Agosto 1887 ha omologato la Deliberazione dell'Assemblea Generale della Società per le Forze idrauliche ad usi industriali ed agricoli, del 24 Luglio 1887 con la quale veniva modificato l'Articolo Trentanove dello Statuto sociale.

Roma li 10 settembre 1887.

DELFINI FILIPPO

Presentato addì 14 settembre 1887 ed inscritto al n. 420 del registro d'ordine, al n. 231 del registro Trascrizioni, al n. 35 1884 del registro Società, vol. 3°, elenco n. 232.

Roma, li 16 agosto 1887.

Il cancelliere
del Tribunale di Commercio

1271 GRANELLI.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO

per dichiarazione d'assenza.

Il sottoscritto procuratore rende noto che il Tribunale civile e correzionale di Este, raccolto in camera di consiglio, con decreto 26 maggio 1887, sul ricorso prodotto da Brunello Angelo col suo procuratore avv. Giovanni Battista D.r Lancerotto per dichiarazione d'assenza del signor Brunello Antonio di Angelo, di Este, ordina che a cura del pretore locale siano assunte informazioni sui fatti esposti dal ricorrente sul conto di Antonio Brunello.

Ordina che il presente provvedimento sia pubblicato a sensi dell'art ticolo 23 Codice civile.

786 AVV. GIO. BATT. LANCEROTTO proc.

DOMANDA DI RIABILITAZIONE

Il sottoscritto nell'interesse di Gambino Pietro presentò nel 1° aprile 1887 alla cancelleria della Corte d'Appello di Casale, domanda di riabilitazione da sentenza in data 30 luglio 1872 del Tribunale Militare d'Alessandria per gli effetti di legge.

Torino, 17 settembre 1887.

1283 AVV. GIOVANNI SARAGAT.

AVVISO.

A richiesta del sig. avvocato Gustavo Pasquali, quale curatore definitivo del fallimento Fascia Domenico figlio, domiciliato in Roma, via Condotti, n. 9.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che all'asta pubblica tenuta nella casa di abitazione del notaio Gentili in via Alessandrina, n. 113, nel giorno 9 settembre 1887 per la vendita d'alcuni stabili appartenenti al fallimento di Domenico Fascia figlio i medesimi furono provvisoriamente aggiudicati come appresso:

1. La casa in via Varese, ai nn. 13 e 15 al signor conte Giovanni Vagina d'Emarese, pel prezzo di lire 95,005.

2. Il fondo rustico posto nel territorio di Viterbo, tenuta detta del Casalone, all'avvocato De Prosperis per persona da nominare pel prezzo di lire 101,600.

3. L'orto asciutto posto nell'abitato di Capranica di Sutri a Giuseppe Francini per la somma di lire 255.

4. Il terreno boschivo ceduo posto nel territorio di Sutri, al sig. avvocato Giovanni Quattrini per persona da nominare per la somma di L. 2505

5. La grotta posta come sopra al signor Giuseppe Francini per lire 65.

6. La Vigna e villetta con casino signorile e fabbricati colonici in Civitavecchia al sig. avvocato Aurelio Sulmona per persona da nominare per la somma di lire 45,600.

7. Aria fabbricale, sita pure in Civitavecchia al sig. Vannicelli per la somma di lire 32,650.

Si previene il pubblico che il termine per fare sui detti prezzi l'aumento non minore del sesto scade colle ore 12 meridiane del giorno 24 settembre 1887.

Roma, li 10 settembre 1887.

FRANCESCO CIANCA usciere giud.

1287 della Corte d'appello.

AVVISO

Con apoca privata 4 luglio 1887 registrata a Roma li 7 detto al registro 20 serie prima n. 233 privati, i signori Giulio Scerra ed Ernesto Marin domiciliati in Roma costituivano fra loro una società in nome collettivo sotto il nome « Banco Scerra e C. » con sede in Roma via Angelo Custode n. 38, e col capitale versato di lire venticinquemila aumentabile secondo il progresso delle operazioni, allo scopo di fare operazioni industriali e commerciali, bancarie e speculative, compre-vendite di fondi, costruzioni, appalti, trasporti, curare lo smercio di produzioni nazionali ed estere, importazioni ed esportazioni, far servizi di cassa. La firma sociale di questa società sarà tenuta dal signor Giulio Scerra e potrà per sua procura essere messa anche dal signor Ernesto Marin.

I bilanci annuali prelevato il 6 0[0 a favore del sig. Scerra sul capitale di lire venticinquemila da lui versato ed il 6 0[0 per ogni ulteriore emissione, porteranno gli utili al 10 0[0 sul fondo di riserva, al 5 0[0 agli impiegati, all'85 0[0 da ripartirsi a metà tra i soci.

Ogni socio avrà diritto di chiedere lo scioglimento della società se questa non darà un utile dell'8 0[0.

FILIPPO DELFINI.

Presentato addì 5 settembre 1887, ed inscritto al num. 412 del registro d'ordine, al n 228 del registro trascrizioni, al num. 73 del registro società, vol. 2° elenco n. 229.

Roma, li 15 settembre 1887.

Il Cancelliere
del Tribunale di Commercio

1272 GRANELLI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.